



Ministero della cultura

SEGRETERIATO GENERALE

SERVIZIO V - Contratti e Attuazione Programmi

ACCORDO QUADRO EX ART.54 D.LGS. N. 50/2016

Lotto Geografico 3 – Nord

CIG: 9120656B6C

Sub-Lotto Prestazionale 2

Servizi di Progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

TRA

- Il Ministero della Cultura (in seguito indicato “**Autorità Responsabile**”) in attuazione dei compiti previsti dalle Delibere del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (di seguito, “**CIPESS**”) n. 2 e 7 del 29 aprile 2021;

E

- il raggruppamento temporaneo, costituito dall'operatore economico **EP&S S.C.A.R.L. - CONSORZIO STABILE**, con sede legale in Torino (TO), Via Treviso n. 12, c.a.p. 10144, capitale sociale € 10.000,00, i.v., iscritto nel Registro delle Imprese di Torino al n. 11040080019, Codice fiscale/Partita IVA n. 11040080019, quale mandatario, dall'operatore economico **GENOVESE & ASSOCIATI SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI S.R.L.**, con sede legale in Torino (TO), Via Camogli n. 10, c.a.p. 10134, capitale sociale € 10.000,00, i.v., iscritto nel Registro delle Imprese di Torino al n. 07282110019, Codice fiscale/Partita IVA n. 07282110019, quale mandante, dall'operatore economico **SI.ME.TE. S.R.L.**, con sede legale in Torino (TO), Via Treviso n. 12, c.a.p. 10144, capitale sociale € 100.000,00, i.v., iscritto nel Registro delle Imprese di Torino al n. 05060100012, Codice fiscale/Partita IVA n. 05060100012, quale consorziata esecutrice indicata, dall'operatore economico **PRODIM S.R.L.**, con sede legale in Torino (TO), Via Treviso n. 12, c.a.p. 10144, capitale sociale € 10.920,00, i.v., iscritto nel Registro delle Imprese di Torino al n. 02438300010, Codice fiscale/Partita IVA n. 02438300010, quale consorziata esecutrice indicata, dall'operatore economico **EL. S.R.L. ENGINEERING SERVICE**, con sede legale in Torino (TO), Via Treviso n. 12, c.a.p. 10144, capitale sociale € 10.400,00, i.v., iscritto nel Registro delle Imprese di Torino al n. 04537800015, Codice fiscale/Partita IVA n. 04537800015, quale consorziata esecutrice indicata, assegnatario dell'Area Territoriale denominata “AREA TERRITORIALE 1 – MILANO”;
- l'operatore economico **RPA S.R.L.**, con sede legale in Perugia (PG), Strada del Colle n. 1/A c.a.p. 06132, capitale sociale € 2.500.000,00, i.v., iscritto nel Registro delle Imprese di



MINISTERO
DELLA
CULTURA

AUTORITÀ RESPONSABILE DEL PIANO SVILUPPO E COESIONE

Via del Collegio Romano 27, 00186 Roma – Tel. 06 6723 2060

PEC: sg.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: adg.fsc-culturaturismo@cultura.gov.it



Ministero della cultura

SEGRETARIATO GENERALE

SERVIZIO V - Contratti e Attuazione Programmi

Perugia al n. 02776790541, Codice fiscale/Partita IVA n. 02776790541, assegnatario dell'Area Territoriale denominata "AREA TERRITORIALE 4 – TORINO";

(in seguito, ciascun operatore economico e raggruppamento temporaneo verrà indicato come, l' "**Appaltatore**", o, congiuntamente, gli "**Appaltatori**")

PREMETTONO CHE

- a) L'Autorità Responsabile ha dato avvio alla "PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 54, 60 E 145 DEL D.LGS. N. 50/2016, DA REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG2 – OG11) E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (E.22 – S.03 – IA.02 – IA.04) PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO SVILUPPO E COESIONE DEL MINISTERO DELLA CULTURA – FONDO SVILUPPO E COESIONE (FSC) DI CUI ALLE DELIBERE CIPESS N. 2/2021 E 7/2021" con bando di gara del 01/03/2022, inviato alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 01/03/2022 e pubblicato sulla stessa al n. 2022/S 045-113311 del 04/03/2022, nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - V Serie Speciale, n. 27 del 04/03/2022, nonché sul Profilo di Invitalia (di seguito, la "**Procedura**");
- b) la suddetta Procedura è volta alla conclusione di più Accordi Quadro tra l'Autorità Responsabile e gli Appaltatori a favore delle Stazioni Appaltanti titolari dei singoli interventi (di seguito, "**Beneficiari**");
- c) la Procedura è stata suddivisa in 3 lotti (di seguito, "**Lotti Geografici**"), ciascuno dei quali è stato ripartito in massimo 4 Sub-lotti prestazionali (di seguito, i "**Sub-Lotti Prestazionali**");
- d) all'esito della Procedura, con provvedimento n. 0115518 del 04/05/2022, è stato aggiudicato, nell'ambito del Lotto Geografico 3 – Nord, il Sub-lotto Prestazionale 2 in favore degli Appaltatori;
- e) ad ogni Appaltatore è stata assegnata un'Area Territoriale, come definita nel Disciplinare Unico di gara (di seguito, "**Disciplinare Unico**"), secondo le modalità di assegnazione ivi previste (di seguito, "**Area Territoriale Assegnata**");
- f) l'Area Territoriale Assegnata a ciascun Appaltatore è indicata in epigrafe al presente atto;
- g) per effetto dell'aggiudicazione ciascun Appaltatore ha manifestato la volontà di impegnarsi



AUTORITÀ RESPONSABILE DEL PIANO SVILUPPO E COESIONE

Via del Collegio Romano 27, 00186 Roma – Tel. 06 6723 2060

PEC: sg.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: adg.fsc-culturaturismo@cultura.gov.it



Ministero della cultura

SEGRETERIATO GENERALE

SERVIZIO V - Contratti e Attuazione Programmi

ad eseguire quanto stabilito nel presente atto (di seguito, “**Accordo Quadro**”) alle condizioni, modalità e termini quivi stabiliti e a quelli previsti negli atti della Procedura (incluso il Disciplinare Unico e i relativi allegati), nonché nelle offerte, tecnica ed economica, presentate dall’Appaltatore medesimo e in ogni altro documento indicato o richiamato dai suddetti documenti, nonché degli ordini di attivazione (di seguito, “**OdA**”) e nei singoli e successivi contratti specifici che verranno stipulati per affidare gli appalti aventi ad oggetto le prestazioni, di cui al Sub-lotto Prestazionale 2, da rendersi per la realizzazione degli interventi previsti nell’Area Territoriale Assegnata (di seguito, gli “**Contratti Specifici**”);

- h) il presente Accordo Quadro definisce la disciplina relativa alle modalità di affidamento dei Contratti Specifici, tramite i quali troverà attuazione il Piano Sviluppo e Coesione del Ministero della Cultura (di seguito, il “**PSC**”), di cui alla Delibera CIPESS n. 7 del 29 aprile 2021;
- i) ogni Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipulazione del presente Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente Accordo Quadro, ne forma parte integrante e sostanziale incluse le garanzie fideiussorie;
- j) il presente Accordo Quadro viene sottoscritto:
 - per **EP&S S.C.A.R.L. – CONSORZIO STABILE** (mandataria), nelle more del rilascio dell’informazione antimafia da parte dell’Ufficio Territoriale del Governo di Torino, richiesta in data 21/04/2022 ai sensi dell’articolo 92, co. 3, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e, comunque, a seguito delle informative liberatorie provvisorie acquisite ai sensi dell’articolo 3, co. 2, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 mediante consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia; per **GENOVESE & ASSOCIATI SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI S.R.L.** (mandante), nelle more del rilascio dell’informazione antimafia da parte dell’Ufficio Territoriale del Governo di Torino, richiesta in data 21/04/2022 ai sensi dell’articolo 92, co. 3, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e, comunque, a seguito delle informative liberatorie provvisorie acquisite ai sensi dell’articolo 3, co. 2, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 mediante consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia; per **SI.ME.TE. S.R.L.** (consorzata esecutrice indicata), nelle more del rilascio dell’informazione antimafia da parte dell’Ufficio Territoriale del Governo di Torino, richiesta in data 21/04/2022, ai sensi dell’articolo 92, co. 3, del D.Lgs. 6 settembre 2011,



**MINISTERO
DELLA
CULTURA**

AUTORITÀ RESPONSABILE DEL PIANO SVILUPPO E COESIONE

Via del Collegio Romano 27, 00186 Roma – Tel. 06 6723 2060

PEC: sg.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: adg.fsc-culturaturismo@cultura.gov.it



Ministero della cultura

SEGRETARIATO GENERALE

SERVIZIO V - Contratti e Attuazione Programmi

n. 159, e, comunque, a seguito delle informative liberatorie provvisorie acquisite ai sensi dell'articolo 3, co. 2, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 mediante consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia; per **PRODIM S.R.L.** (consorzata esecutrice indicata), nelle more del rilascio dell'informazione antimafia da parte dell'Ufficio Territoriale del Governo di Torino, richiesta in data 12/05/2022 ai sensi dell'articolo 92, co. 3, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e, comunque, a seguito delle informative liberatorie provvisorie acquisite ai sensi dell'articolo 3, co. 2, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 mediante consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia; e per **EL. S.R.L. ENGINEERING SERVICE** (consorzata esecutrice indicata), nelle more del rilascio dell'informazione antimafia da parte dell'Ufficio Territoriale del Governo di Torino, richiesta in data 21/04/2022 ai sensi dell'articolo 92, co. 3, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e, comunque, a seguito delle informative liberatorie provvisorie acquisite ai sensi dell'articolo 3, co. 2, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 mediante consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia;

- per **RPA S.R.L.**, nelle more del rilascio dell'informazione antimafia da parte dell'Ufficio Territoriale del Governo di Perugia, richiesta in data 21/04/2022 ai sensi dell'articolo 92, co. 3, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e, comunque, a seguito delle informative liberatorie provvisorie acquisite ai sensi dell'articolo 3, co. 2, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 mediante consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia.

Qualora la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159, l'Autorità Responsabile recede dal presente contratto, fatti salvi il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, fermo restando quanto previsto dall'articolo 94, co. 3 e 4, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e dall'articolo 32, co. 10, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, previa in ogni caso l'acquisizione della dichiarazione resa dall'Appaltatore in ordine all'insussistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011;



**MINISTERO
DELLA
CULTURA**

AUTORITÀ RESPONSABILE DEL PIANO SVILUPPO E COESIONE

Via del Collegio Romano 27, 00186 Roma – Tel. 06 6723 2060

PEC: sg.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: adg.fsc-culturaturismo@cultura.gov.it



Ministero della cultura

SEGRETARIATO GENERALE

SERVIZIO V - Contratti e Attuazione Programmi

- k) ciascun Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi allegati, ivi comprese le Condizioni Generali, definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché la tipologia della prestazione da fornire e, in ogni caso, dichiara di aver potuto acquisire elementi sufficienti per una idonea valutazione tecnica ed economica delle prestazioni che potranno essere oggetto degli interventi previsti nell'Area Territoriale Assegnata.

Tutto ciò premesso tra le Parti sopra costituite (per tali intendendosi l'Autorità Responsabile, da una parte, e ognuno degli Appaltatori, dall'altro) si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - PRINCIPI GENERALI

Le clausole e le condizioni previste nel presente Accordo Quadro, nonché in tutti gli altri documenti dell'Accordo Quadro e nei contratti aventi ad oggetto i singoli Contratti Specifici che ne formano parte integrante, hanno carattere di essenzialità.

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro ed hanno ad ogni effetto valore di patto.

Non sussiste alcun vincolo di solidarietà degli Appaltatori verso l'Autorità Responsabile per quanto concerne gli obblighi e gli oneri assunti da ciascuno di loro nei confronti dell'Autorità Responsabile stessa ai sensi del presente Accordo Quadro.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro, le premesse e, ancorché eventualmente non materialmente allegata, la documentazione qui di seguito elencata:

- il Bando, il Disciplinare Unico e i relativi allegati;
- le offerte, tecniche ed economiche, presentate dagli Appaltatori, nonché ogni altra documentazione presentata dagli stessi in sede di gara;
- gli atti costitutivi degli Appaltatori in forma plurisoggettiva;
- le risposte alle richieste di chiarimento;
- Prezzario dei lavori pubblici delle Regioni/PA del presente lotto;
- Prezzario dei lavori pubblici delle Regioni limitrofe confinanti a quelle del presente lotto (l'ordine di priorità sarà dato dall'ordine alfabetico delle Regioni limitrofe confinanti);
- Prezzario DEI in vigore;



AUTORITÀ RESPONSABILE DEL PIANO SVILUPPO E COESIONE

Via del Collegio Romano 27, 00186 Roma – Tel. 06 6723 2060

PEC: sg.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: adg.fsc-culturaturismo@cultura.gov.it



Ministero della cultura

SEGRETARIATO GENERALE

SERVIZIO V - Contratti e Attuazione Programmi

- eventuali analisi prezzi derivanti da offerte tecniche;
- gli allegati al presente Accordo Quadro.

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Con il presente Accordo Quadro vengono fissate le condizioni e le prescrizioni in base alle quali i Beneficiari affidano le prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro medesimo, ivi comprese le condizioni e le modalità di attivazione dei singoli Contratti Specifici.

Il presente Accordo Quadro ha ad oggetto **l'esecuzione di prestazioni dei servizi ingegneria e architettura di cui al Lotto Geografico 3 – Nord, Sub-lotto Prestazionale 2, secondo quanto previsto dall'articolo 2 del Sub-Disciplinare 2.**

Con la conclusione dell'Accordo Quadro, ogni Appaltatore si impegna ad assumere ed eseguire le prestazioni che, contemporaneamente e/o successivamente e/o progressivamente saranno richieste dai Beneficiari, sulla base del presente Accordo Quadro, nei limiti dell'importo massimo stimato e nel periodo di validità del presente Accordo Quadro, come meglio definiti nei successivi articoli 3 e 4 dello stesso Accordo Quadro.

L'Appaltatore non avrà nulla a pretendere in relazione al presente Accordo Quadro fintantoché i Beneficiari non avranno attivato i Contratti Specifici, mediante emissione di un OdA.

Per effetto della sottoscrizione del presente Accordo Quadro l'Autorità Responsabile determina in capo ai Beneficiari l'obbligo di applicare al futuro/i Contratto/i Specifico/i le condizioni contrattuali predefinite nell'Accordo Quadro stesso.

I singoli affidamenti comprenderanno tutte le prestazioni necessarie per eseguire le attività, secondo le condizioni e le prescrizioni contenute nel presente Accordo Quadro, nelle Condizioni Generali, nei successivi Contratti Specifici e nei capitolati ed elaborati i tecnici relativi al singolo Contratto Specifico (d'ora in poi, "**Condizioni Particolari**").

L'Appaltatore resta obbligato al rispetto delle disposizioni normative vigenti in relazione all'oggetto dell'Contratto Specifico.

Nel caso in cui sia previsto nell'esecuzione dei singoli Contratti Specifici, la redazione degli elaborati richiesti dal Beneficiario con il sistema BIM rientra nell'oggetto dell'Accordo Quadro e sarà quindi a carico dell'Appaltatore.

ART. 3 - IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO

Il valore complessivo stimato dell'Accordo Quadro è € 76.960.511,68 (euro settantaseimilioninovecentosessantamilaacinquecentoundici/68) comprensivo di IVA e oneri dovuti



**MINISTERO
DELLA
CULTURA**

AUTORITÀ RESPONSABILE DEL PIANO SVILUPPO E COESIONE

Via del Collegio Romano 27, 00186 Roma – Tel. 06 6723 2060

PEC: sg.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: adg.fsc-culturaturismo@cultura.gov.it



Ministero della cultura

SEGRETARIATO GENERALE

SERVIZIO V - Contratti e Attuazione Programmi

ai sensi di legge. Tale valore massimo stimato è pari alla somma dell'importo complessivo degli interventi previsti nell'Allegato A al Disciplinare Unico.

Tale importo è comprensivo di quanto sarà imputato nei quadri economici dei singoli Contratti Specifici a titolo di oneri per la sicurezza, costi della manodopera, oneri previdenziali e ogni altro onere previsto dalla legge.

Il valore complessivo stimato, ripartito per Aree Territoriali è riportato nell'Allegato A.2- Tabella riportante le Aree Territoriali – Sub-lotto Prestazionale 2, al Disciplinare Unico.

Il valore complessivo stimato innanzi indicato deve intendersi come importo massimo presunto e, quindi, non impegna né l'Autorità Responsabile né alcuno dei Beneficiari ad emettere OdA e a concludere Contratti Specifici fino alla concorrenza dell'intero ammontare summenzionato o del valore complessivo stimato per l'Area Territoriale Assegnata.

ART. 4 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

L'Accordo Quadro ha una durata di 4 (quattro) anni a decorrere dalla data della relativa stipulazione.

L'Accordo Quadro avrà termine alla scadenza fissata, anche se nel periodo della sua durata non fosse affidata alcuna attività senza che, in questo caso, ciò comporti diritto alcuno da parte dell'Appaltatore di chiedere indennizzi o compensi a qualsiasi titolo.

L'Accordo Quadro potrà cessare anticipatamente, rispetto alla durata massima, nel caso in cui, a seguito dei Contratti Specifici, l'importo massimo stimato del presente Accordo Quadro sia esaurito o comunque non più capiente.

ART. 5 - ODA E CONTRATTI SPECIFICI

Per attivare l'Appaltatore, il Beneficiario emetterà, per ognuno dei Contratti Specifici, un'OdA – secondo il modello **sub Allegato E al Disciplinare Unico** - con cui preciserà l'oggetto esatto delle prestazioni, le specifiche modalità di esecuzione delle stesse, l'importo del singolo appalto, i tempi di esecuzione (data inizio, data fine e data delle parti intermedie).

All'OdA sarà allegato, oltre all'eventuale Piano delle Indagini corredato dal relativo computo metrico, lo schema di contratto per il Contratto Specifico che indicherà, almeno:

- l'oggetto dell'appalto;
- il dettaglio delle attività necessarie alla realizzazione dell'appalto;
- gli eventuali elaborati tecnici del Beneficiario;
- le Condizioni Generali;
- le Condizioni Particolari, con espressa previsione che queste ultime derogano o integrano le Condizioni Generali;



**MINISTERO
DELLA
CULTURA**

AUTORITÀ RESPONSABILE DEL PIANO SVILUPPO E COESIONE

Via del Collegio Romano 27, 00186 Roma – Tel. 06 6723 2060

PEC: sg.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: adg.fsc-culturaturismo@cultura.gov.it



Ministero della cultura

SEGRETARIATO GENERALE

SERVIZIO V - Contratti e Attuazione Programmi

- l'importo del singolo appalto, calcolato come indicato nel successivo articolo 7;
- i termini di fatturazione e termini di pagamento;
- il nominativo del Responsabile dell'Contratto Specifico;
- documentazione fornita dall'Appaltatore necessaria per stipulare il Contratto Specifico (fideiussione, polizze, indicazione dell'eventuale volontà di subappalto e specifica della ripartizione delle parti di esecuzione delle prestazioni riferite ai componenti del raggruppamento esecutore, nonché dell'eventuale attestazione di presa visione e accettazione dei luoghi).

I Contratti Specifici sono stipulati a corpo.

L'esecuzione delle prestazioni ha inizio dopo la stipula del contratto avente ad oggetto il Contratto Specifico, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale.

Il termine per l'ultimazione delle prestazioni è stabilito nel Contratto Specifico in giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna delle attività e relativo cronoprogramma. Le prestazioni afferiscono ad opere riconducibili alle categorie, identificate secondo quanto riportato nella Tavola Z-1 del D.M. 17 giugno 2016, recante l' *"Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016"*.

I Beneficiari potranno occasionalmente richiedere, in casi specifici e per la completa definizione dell'intervento, l'esecuzione di servizi che pur riconducibili alle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro, non sono comprese nella Tavola "Z-2" del D.M.17/06/2016. In tal caso, i relativi prezzi verranno definiti in contraddittorio tra le parti.

ARTICOLO 6 - DURATA DEI CONTRATTI SPECIFICI

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni che i Beneficiari richiederanno fino alla data di scadenza dell'Accordo Quadro. Qualora l'ultima OdA emessa dal Beneficiario in vigore di Accordo Quadro, riguardasse un Contratto Specifico da eseguirsi in un termine avente scadenza dopo il termine di cessazione dell'Accordo Quadro, quest'ultimo dovrà intendersi automaticamente prorogato per il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle prestazioni richieste per il completamento del Contratto Specifico nei tempi stabiliti, senza che l'Appaltatore possa pretendere indennizzi o maggiori compensi a qualsiasi titolo.

ART. 7 – IMPORTO DEL CONTRATTO SPECIFICO

Il corrispettivo per l'esecuzione dei singoli Contratti Specifici sarà commisurato in relazione alle attività necessarie per eseguire le prestazioni come stabilito nelle Condizioni Generali.

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi contrattuali e non trova applicazione l'articolo 1664, co.



AUTORITÀ RESPONSABILE DEL PIANO SVILUPPO E COESIONE

Via del Collegio Romano 27, 00186 Roma – Tel. 06 6723 2060

PEC: sg.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: adg.fsc-culturaturismo@cultura.gov.it



Ministero della cultura

SEGRETERIATO GENERALE

SERVIZIO V - Contratti e Attuazione Programmi

1 del Codice Civile.

Il corrispettivo dei singoli Contratti Specifici è costituito, in linea con quanto previsto all'articolo 1 del D.M. 17/06/2016, dal Compenso e dalle Spese Generali, per quanto riguarda le attività attinenti ai servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici.

Corrispettivo = Compenso + Spese Generali (spese ed oneri accessori).

Il Compenso per i servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici, oggetto di ogni singolo Contratto Specifico, sarà determinato secondo quanto previsto dal D.M. del 17/06/2016, previa applicazione del ribasso unico percentuale offerto nel corso della Procedura da parte dell'Appaltatore contraente il Contratto Specifico.

Le spese ed oneri accessori di cui all'articolo 5, del D.M. del 17/06/2016, saranno determinate secondo le modalità e nel limite delle misure massime ivi indicate. I Beneficiari, nel rispetto di quanto sopra, si riservano la facoltà di individuare gli effettivi importi da riconoscere per spese ed oneri accessori in relazione a ciascun Contratto Specifico.

Quanto alle attività di supporto alla progettazione, il corrispettivo sarà determinato in base ai prezzi indicati nelle Condizioni Generali (Prezzario Regionale riferito all'Area Territoriale Assegnata) previa applicazione del ribasso unico percentuale offerto nel corso della Procedura da parte dell'Appaltatore contraente il Contratto Specifico.

Il corrispettivo erogato comprende ogni attività operativa e tecnico-amministrativa comunque connessa alla prestazione dei servizi e necessaria a realizzare a regola d'arte le opere oggetto di intervento.

ART. 8 - MODALITÀ DI PAGAMENTO E TRACCIABILITÀ

8a) Modalità e condizioni per effettuare i pagamenti e relativa fatturazione

Il pagamento delle prestazioni rese dall'Appaltatore sarà effettuato separatamente per ciascun Contratto Specifico, secondo le modalità nello stesso indicate.

Le modalità di pagamento dei singoli Contratti Specifici avverranno in maniera progressiva in funzione della complessità del servizio affidato e delle effettive prestazioni eseguite nel limite dell'80% del compenso stabilito. Il restante 20% sarà svincolato solo a seguito della verifica di conformità del servizio.

I termini di rilascio degli stati di avanzamento saranno stabiliti, all'interno dei singoli Contratti Specifici, tenuto conto della durata prevista e dell'oggetto dell'affidamento.

8b) Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore è tenuto ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136. In particolare, tutti i movimenti finanziari relativi al presente Accordo Quadro



**MINISTERO
DELLA
CULTURA**

AUTORITÀ RESPONSABILE DEL PIANO SVILUPPO E COESIONE

Via del Collegio Romano 27, 00186 Roma – Tel. 06 6723 2060

PEC: sg.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: adg.fsc-culturaturismo@cultura.gov.it



Ministero della cultura

SEGRETERIATO GENERALE

SERVIZIO V - Contratti e Attuazione Programmi

e ai Contratti Specifici devono essere registrati sul conto corrente dedicato dell'Appaltatore ed effettuati con bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Gli strumenti di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG).

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro e/o del Contratto Specifico.

L'Appaltatore è tenuto ad inserire, nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, deve darne immediata comunicazione ai Beneficiari.

I corrispettivi spettanti all'Appaltatore saranno accreditati unicamente a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ed intrattenuto presso l'istituto che ciascun Appaltatore comunica all'Autorità Responsabile, oltre al nominativo della/e persona/e delegata/e ad operare sul conto, entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla stipulazione del presente Accordo Quadro, esonerando l'Autorità Responsabile e i Beneficiari da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti in tal modo.

L'Appaltatore è obbligato a comunicare ai Beneficiari, entro e non oltre 7 giorni, mediante PEC, ogni modifica relativa agli estremi identificativi del conto corrente indicato, nonché alle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operarvi.

ART. 9 - VARIANTI

Ferme restando le disposizioni normative vigenti in materia, le varianti restano disciplinate dagli appositi articoli delle Condizioni Generali, salvo eventuali Condizioni Particolari stabilite dai Beneficiari.

ART. 10 - PENALI

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferite ad ogni Contratto Specifico, lo stesso, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto al relativo cronoprogramma può prevedere l'applicazione di una penale giornaliera, che



AUTORITÀ RESPONSABILE DEL PIANO SVILUPPO E COESIONE

Via del Collegio Romano 27, 00186 Roma – Tel. 06 6723 2060

PEC: sg.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: adg.fsc-culturaturismo@cultura.gov.it



Ministero della cultura

SEGRETERIATO GENERALE

SERVIZIO V - Contratti e Attuazione Programmi

sarà ivi determinata dal Beneficiario, a partire dallo 0,3 per mille ‰ fino all'1 per mille ‰ sull'importo netto contrattuale.

L'Autorità Responsabile ha la facoltà di risolvere l'Accordo Quadro, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, laddove l'importo complessivo delle penali applicate, raggiunga il 10% (dieci per cento) del valore dell'Area Territoriale assegnata di cui al presente Accordo Quadro, previa semplice comunicazione scritta a norma del successivo articolo 16.

Per ogni altra ipotesi di ritardato adempimento dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dei Contratti Specifici, si rinvia a quanto previsto dalle Condizioni Generali.

ART. 11 - GARANZIE E POLIZZE ASSICURATIVE

11a) Garanzia Accordo Quadro e polizza assicurativa

L'Appaltatore ha prestato, con le modalità indicate nei documenti della procedura, apposita garanzia fidejussoria, di cui all'articolo 6.1 del Sub-Disciplinare 2, a tutela delle obbligazioni assunte con il presente Accordo Quadro e degli impegni comunque previsti negli allegati al medesimo.

L'Appaltatore **EP&S S.C.A.R.L. – CONSORZIO STABILE** (mandataria), **GENOVESE & ASSOCIATI SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI S.R.L.** (mandante), **SI.ME.TE. S.R.L.**, **PRODIM S.R.L.**, **EL. SRL ENGINEERING SERVICE** (consorziate esecutrici indicate) ha prestato garanzia mediante Polizza fidejussoria n. 1884919, emessa dalla compagnia "Elba Assicurazioni S.p.A.", con firma legalizzata ai sensi di legge, allegata al presente atto.

L'appaltatore **RPA S.R.L.** ha prestato garanzia mediante Polizza fidejussoria n. 1688.00.27.2799839348, emessa dalla compagnia "SACE BT S.P.A.", con firma legalizzata ai sensi di legge, allegata al presente atto.

L'Appaltatore **EP&S S.C.A.R.L. – CONSORZIO STABILE** (mandataria), **GENOVESE & ASSOCIATI SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI S.R.L.** (mandante), **SI.ME.TE. S.R.L.**, **PRODIM S.R.L.**, **EL. SRL ENGINEERING SERVICE** (consorziate esecutrici indicate) ha prestato:

- la polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile professionale n. A122C564531-LB emessa dalla compagnia "Lloyd's Insurance Company S.A.", allegata al presente atto, così come previsto all'articolo 7 del Sub-Disciplinare 2;
- la polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile professionale n. 122/157539825 emessa dalla compagnia "UnipolSai Assicurazioni S.p.A.", allegata al presente atto, così come previsto all'articolo 7 del Sub-Disciplinare 2.

L'Appaltatore **RPA S.R.L.** ha prestato la polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile professionale n. 400642066 emessa in data 21/12/2021 dalla compagnia "Generali Italia



**MINISTERO
DELLA
CULTURA**

AUTORITÀ RESPONSABILE DEL PIANO SVILUPPO E COESIONE

Via del Collegio Romano 27, 00186 Roma – Tel. 06 6723 2060

PEC: sg.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: adg.fsc-culturaturismo@cultura.gov.it



Ministero della cultura

SEGRETARIATO GENERALE

SERVIZIO V - Contratti e Attuazione Programmi

S.p.A.", con massimale di € 10.000.000,00, allegata al presente atto, così come previsto all'articolo 7 del Sub-Disciplinare 2.

11b) Garanzia Contratto Specifico e polizze assicurative

Contestualmente alla stipula del singolo Contratto Specifico, l'Appaltatore è tenuto a presentare la garanzia e le polizze assicurative di cui all'articolo 6.2 e 7 del Sub-Disciplinare 2.

ART. 12 – RAPPORTI TRA LE FONTI DELLA DISCIPLINA

In ipotesi di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente Accordo Quadro, nel Disciplinare Unico, nel Sub-Disciplinare 2 e nelle Condizioni Generali, prevalgono le norme previste secondo il seguente ordine: i) Disciplinare Unico, ii) Sub-Disciplinare 2, iii) Accordo Quadro iv) Condizioni Generali, eventualmente derogate o integrate dalle Condizioni Particolari. In ogni caso, l'interpretazione più favorevole per la puntuale e ottimale realizzazione della prestazione oggetto del Contratto Specifico, nel rispetto della normativa vigente in materia.

ART. 13 - CESSIONE DELL'ACCORDO QUADRO

È vietata la cessione dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti Specifici sotto qualsiasi forma, ferme restando le previsioni di cui all'articolo 106, co. 1, lettera d), punto 2), del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, "**Codice dei Contratti**").

L'Appaltatore prende atto ed accetta, con ciò espressamente acconsentendo preventivamente a mezzo della sottoscrizione del presente Accordo Quadro, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1407 Codice Civile, che l'Autorità Responsabile possa cedere il presente Accordo Quadro a eventuali enti subentranti.

ART. 14 - SUBAPPALTO, COTTIMO E SUB-FORNITURA

Si rinvia a quanto stabilito in merito dal Disciplinare Unico e dal Sub-Disciplinare 2.

ART. 15 - SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI

Le attività esecutive devono essere realizzate in ottemperanza alla normativa vigente, nei modi e nei tempi previsti dall'allegato Condizioni Generali, cui integralmente si rinvia.

ART. 16 - RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

In tutti i casi di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi derivanti dal presente Accordo Quadro, dal Contratto Specifico, e dalle Condizioni Generali, l'Autorità Responsabile può risolvere l'Accordo Quadro medesimo ai sensi delle disposizioni del Codice Civile e dell'articolo 108 del Codice dei Contratti.

Inoltre, deve considerarsi grave inadempimento, che potrà dar luogo, a discrezione dell'Autorità Responsabile, alla risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro ai sensi dell'articolo 1456 del Codice



AUTORITÀ RESPONSABILE DEL PIANO SVILUPPO E COESIONE

Via del Collegio Romano 27, 00186 Roma – Tel. 06 6723 2060

PEC: sg.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: adg.fsc-culturaturismo@cultura.gov.it



Ministero della cultura

SEGRETARIATO GENERALE

SERVIZIO V - Contratti e Attuazione Programmi

Civile, nei confronti dell'Appaltatore inadempiente:

- la mancata risposta al Beneficiario entro il termine stabilito dall'OdA per la comunicazione delle informazioni necessarie per la stipulazione del Contratto Specifico;
- il rifiuto espresso di sottoscrivere o eseguire un Contratto Specifico qualora non dipendente da motivate cause di forza maggiore ovvero connesse ad eventi imprevedibili o comunque non imputabili a condotte dell'Appaltatore ad eccezione delle normali condizioni di rischio operativo di natura imprenditoriale;
- la risoluzione per causa imputabile all'Appaltatore di un numero di Contratti Specifici equivalenti ad almeno la metà del numero di interventi attivati e ricadenti nelle Aree Territoriali assegnategli in virtù del presente Accordo Quadro.

Resta comunque espressamente inteso che il mancato esercizio della facoltà di risoluzione da parte dell'Autorità Responsabile non potrà mai essere invocato dall'Appaltatore inadempiente al fine di escludere o limitare gli oneri e i danni che l'Autorità Responsabile dovesse sopportare per fatto dell'Appaltatore medesimo.

Nel caso di rifiuto ad eseguire un Contratto Specifico, l'Autorità Responsabile escuterà la garanzia di cui al precedente articolo 11.a) costituita dall'Appaltatore che oppone il rifiuto.

Ogni comunicazione all'Appaltatore relativa alle cause di risoluzione nei suoi confronti di cui al presente articolo dovrà essere inviata agli indirizzi di cui al successivo articolo 20.

ART. 17 - RECESSO

L' Autorità Responsabile ha diritto di recedere dall'Accordo Quadro nei confronti dei singoli Appaltatori aggiudicatari in qualunque tempo e qualunque sia lo stato di esecuzione delle prestazioni oggetto del Accordo Quadro stesso, ai sensi dell'articolo 109 del Codice dei Contratti. Analogamente il Beneficiario ha la facoltà di recedere dai singoli Contratti Specifici in qualunque tempo e qualunque sia lo stato di esecuzione delle prestazioni oggetto del Accordo Quadro stesso, ai sensi dell'articolo 109 del Codice dei Contratti.

In tali casi l'Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento dei servizi eseguiti sino al momento del recesso e ritenuti regolari così come attestati dal verbale di verifica di conformità redatto dal Beneficiario, prima della comunicazione del preavviso di recesso, nonché di un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo dei servizi non eseguiti, ai sensi dell'articolo 109 del Codice dei Contratti.



**MINISTERO
DELLA
CULTURA**

AUTORITÀ RESPONSABILE DEL PIANO SVILUPPO E COESIONE

Via del Collegio Romano 27, 00186 Roma – Tel. 06 6723 2060

PEC: sg.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: adg.fsc-culturaturismo@cultura.gov.it



Ministero della cultura

SEGRETARIATO GENERALE

SERVIZIO V - Contratti e Attuazione Programmi

L'Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese. Dalla data di comunicazione del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno al Beneficiario.

L'Autorità Responsabile ha, altresì, diritto di recedere dall'Accordo Quadro nei confronti dell'Appaltatore, qualora pervenga, dalla Prefettura competente, la documentazione antimafia attestante, in capo all'Appaltatore medesimo, la sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del D. Lgs. 159/2011, nonché la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa secondo quanto previsto dal medesimo D. Lgs. 159/2011. In tal caso, l'Appaltatore avrà diritto al pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso.

Nelle ipotesi di cui al precedente comma, l'Autorità Responsabile si riserva il diritto di recedere da tutti gli Accordi Quadro dallo stesso stipulati, anche se riferiti ad altri Lotti Geografici.

ART. 18 - (FALLIMENTO DELL'APPALTATORE E ALTRE VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE)

In caso di fallimento dell'Appaltatore, ovvero in caso di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione ai sensi del precedente articolo 16, ovvero di recesso ai sensi dell'articolo 17 o del D. Lgs. 159/2011, l'Autorità Responsabile adotta ogni apposita misura a salvaguardia della realizzazione degli interventi, ivi compresa, ove necessario, la riassegnazione delle Aree territoriali a quest'ultimo assegnate ai sensi del Disciplina Unico.

Se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione, ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o liquidazione giudiziale del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dal D. Lgs. 159/2011, che riguardano:

- a) **la mandataria**, l'Autorità Responsabile può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituita mandataria nei modi previsti dalla legge e purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati agli interventi assegnati ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni l'Autorità Responsabile recede dall'Accordo quadro.



**MINISTERO
DELLA
CULTURA**

AUTORITÀ RESPONSABILE DEL PIANO SVILUPPO E COESIONE

Via del Collegio Romano 27, 00186 Roma – Tel. 06 6723 2060

PEC: sg.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: adg.fsc-culturaturismo@cultura.gov.it



Ministero della cultura

SEGRETARIATO GENERALE

SERVIZIO V - Contratti e Attuazione Programmi

b) **una mandante**, la mandataria, in alternativa, potrà:

b.1 indicare all' Autorità Responsabile un altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità adeguati agli interventi da eseguire, che dovrà sottoscrivere l'Accordo Quadro; ovvero

b.2 dare esecuzione agli interventi da eseguire, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati.

ART. 19 - MODIFICA DELLA COMPAGINE

Si rinvia a quanto espressamente previsto all'articolo 17 del Disciplinare Unico.

Nei casi di cui al precedente comma l'Appaltatore dovrà sottoscrivere con l'Autorità Responsabile e con il nuovo operatore economico associato un apposito atto contrattuale regolante la sua adesione all'Accordo Quadro, ed in virtù del quale si intendono a quest'ultimo estese tutte le obbligazioni, condizioni e patti previsti nell'Accordo Quadro medesimo.

Tale atto integrativo sarà accluso quale appendice all'Accordo Quadro, per formarne parte integrante e sostanziale.

ART. 20 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE E COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

Per gli effetti del presente Accordo Quadro ogni Appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale che avrà valore per tutta la durata e per tutti gli effetti dell'Accordo Quadro.

Per gli effetti del presente Accordo Quadro, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra il Beneficiario e singolo Appaltatore si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC dell'Appaltatore.

ART. 21 – MISCELLANEA E FORO COMPETENTE

Qualora non si ricorra all'accordo bonario, tutte le controversie, di qualsiasi, natura e specie, derivanti dall'esecuzione del presente Accordo Quadro saranno devolute alla competenza esclusiva del Giudice Ordinario, secondo quanto previsto dall'articolo 25 Codice di Procedura Civile.

Per tutte le questioni relative alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente Accordo Quadro, sarà competente in via esclusiva il Foro territorialmente competente, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Qualora la controversia dovesse sorgere durante l'esecuzione dell'Accordo Quadro o del Contratto Specifico, il singolo Appaltatore sarà comunque tenuto a proseguire nell'esecuzione del servizio, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare l'esecuzione dell'appalto stesso.



**MINISTERO
DELLA
CULTURA**

AUTORITÀ RESPONSABILE DEL PIANO SVILUPPO E COESIONE

Via del Collegio Romano 27, 00186 Roma – Tel. 06 6723 2060

PEC: sg.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: adg.fsc-culturaturismo@cultura.gov.it



Ministero della cultura

SEGRETARIATO GENERALE

SERVIZIO V - Contratti e Attuazione Programmi

Fermo restando quanto precede, ogni Appaltatore prende atto ed accetta che nessuna responsabilità, a qualsivoglia titolo, direttamente o indirettamente derivante dalla emissione o dai contenuti delle singole OdA, nonché dai conseguenti Contratti Specifici, e dalla loro esecuzione, potrà essere addebitabile all' Autorità Responsabile.

Gli oneri fiscali relativi all'Accordo Quadro sono a carico degli Appaltatori, per quanto di competenza.

Sono a carico degli Appaltatori le eventuali spese di registrazione dell'Accordo Quadro e dei Contratti Specifici.

ART. 22 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 si informa che i dati personali dell'Appaltatore verranno trattati secondo quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 (Regolamento GDPR) con le modalità di seguito dettagliate.

Titolare e *Data Protection Officer* (DPO). Il titolare del trattamento è il Ministero della Cultura nella persona del Segretario Generale.

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO - *Data Protection Officer*) è il dott. Antonio Francesco Artuso, Dirigente del Servizio I della Direzione Generale Organizzazione, contattabile ai seguenti recapiti: e-mail: PEO rpdpd@cultura.gov.it, PEC rpdpd@pec.cultura.gov.it | telefono: 06.67232494 | via del Collegio Romano 27, 00186 – Roma.

Trova in ogni caso applicazione il Regolamento UE n. 679/2016 e il D. Lgs. 196/2003.

Il presente atto, composto da n. 17 facciate, è stato letto ed approvato dai comparenti che lo sottoscrivono digitalmente.

L' AUTORITÀ RESPONSABILE *Dott. Nicola Macrì*

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.



AUTORITÀ RESPONSABILE DEL PIANO SVILUPPO E COESIONE

Via del Collegio Romano 27, 00186 Roma – Tel. 06 6723 2060

PEC: sg.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: adg.fsc-culturaturismo@cultura.gov.it



Ministero della cultura

SEGRETARIATO GENERALE

SERVIZIO V - Contratti e Attuazione Programmi

APPALTATORE EP&S S.C.A.R.L. – CONSORZIO STABILE (mandataria), GENOVESE & ASSOCIATI SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI S.R.L. (mandante), SI.ME.TE. S.R.L., PRODIM S.R.L., EL. S.R.L. ENGINEERING SERVICE (consorziate esecutrici indicate).

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

APPALTATORE RPA S.R.L.

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

Allegati:

- Condizioni Generali;
- Provvedimento di Aggiudicazione;
- Garanzia Accordo Quadro e polizza assicurativa.



MINISTERO
DELLA
CULTURA

AUTORITÀ RESPONSABILE DEL PIANO SVILUPPO E COESIONE

Via del Collegio Romano 27, 00186 Roma – Tel. 06 6723 2060

PEC: sg.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: adg.fsc-culturaturismo@cultura.gov.it

PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 54, 60 E 145 DEL D.LGS. N. 50/2016, DA REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG2 – OG11) E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (E.22 – S.03 – IA.02 – IA.04) PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO SVILUPPO E COESIONE DEL MINISTERO DELLA CULTURA – FONDO SVILUPPO E COESIONE (FSC) DI CUI ALLE DELIBERE CIPESS N. 2/2021 E 7/2021.

CONDIZIONI GENERALI

SERVIZI ATTINENTI ALL'INGEGNERIA E ALL'ARCHITETTURA
SUB - LOTTO PRESTAZIONALE 2 – SERVIZI DI PROGETTAZIONE, DL, CSP/CSE

Art. 1 (OGGETTO DELL'APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE)

1. Le presenti condizioni generali di appalto, di seguito denominato "**Condizioni Generali**", costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro relativo ad ogni Area Territoriale in cui i singoli Lotti Geografici sono suddivisi.
2. L'oggetto dei Contratti Specifici consiste nell'affidamento dei **Servizi di Ingegneria e Architettura** di cui al **Sub-Disciplinare 2** per la realizzazione degli interventi di riqualificazione e rifunzionalizzazione di immobili pubblici di interesse storico culturale soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004 facenti parte del Piano Sviluppo e Coesione del Ministero della cultura approvato con delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (di seguito, "**CIPESS**") n. 7 del 29 aprile 2021.
3. I singoli affidamenti comprenderanno tutte le attività necessarie per eseguire le prestazioni, secondo le condizioni e le prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro, nel Disciplinare Unico di Gara, nel Sub Disciplinare 2, nelle presenti Condizioni Generali e nei capitolati ed elaborati tecnici relativi al singolo Contratto Specifico, che potranno integrare o derogare alle presenti Condizioni Generali (d'ora in poi, "**Condizioni Particolari**").
4. La Stazione Appaltante può richiedere all'Appaltatore, a seconda del fabbisogno, lo svolgimento di una, di alcune o di tutti i seguenti servizi:

- a) Attività di supporto alla Progettazione (rilievi, indagini e prove di laboratorio);
- b) Progettazione;
- c) Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione (di seguito, "**CSP**");
- d) Direzione lavori (di seguito, "**DL**");
- e) Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (di seguito, "**CSE**").

- a) Le **attività di supporto alla progettazione** (rilievi, indagini e prove di laboratorio) dovranno essere mirate ad acquisire tutte le informazioni atte a sviluppare la progettazione in modo completo, relativamente a qualsiasi elemento utile e/o necessario per le scelte progettuali e le autorizzazioni.

La Stazione Appaltante può richiedere, a seconda del fabbisogno, di eseguire le **attività di supporto alla progettazione** sulla base di uno specifico piano propedeutico ai fini della esecuzione della progettazione da redigersi a cura dell'Appaltatore, che dovrà essere preventivamente sottoposto e autorizzato dalla Stazione Appaltante.

Per quanto concerne le **attività di rilievi e/o indagini propedeutiche alla progettazione** le stesse devono intendersi "**compiute**", complete di noli, trasporti, ponteggi, opere provvisorie e tutto quanto necessario a dare dette prestazioni compiute a perfetta regola d'arte, anche se non direttamente evidenziato negli elaborati di progetto, nelle presenti Condizioni Generali e nel computo metrico. Nelle prestazioni su menzionate sono altresì compresi gli oneri di trasporto, sgombero e allontanamento di detriti, l'opera di muratori, scarico ed accatastamento sul posto di lavoro con qualsiasi mezzo, l'uso di ponteggi ed impalcature e ogni altro onere per realizzare le attività a perfetta regola d'arte. S'intende compresa ogni fornitura di materiali comunque occorrenti ed ogni onere, magistero e mezzo d'opera per darla compiuta e funzionante in ogni sua parte. L'Appaltatore dovrà curare il ricevimento *in situ* dei materiali, lo scarico ed il trasporto nei luoghi di deposito o a piè d'opera, secondo le indicazioni che saranno impartite dal Direttore di esecuzione del contratto e dovrà provvedere alla loro custodia e guardiania, oltre agli altri oneri che saranno elencati. Rimane stabilito che sarà a carico dell'Appaltatore ogni responsabilità per smarrimenti, perdite, furti, incendi o qualsiasi eventuale danno, anche se successive all'accettazione delle forniture e dei materiali da parte del Direttore di esecuzione del contratto.

- b) Il servizio di **progettazione** potrà articolarsi nella redazione, congiunta ovvero disgiunta tra loro, di uno o più

dei seguenti livelli progettuali:

i. Progetto di fattibilità tecnica ed economica;

Il **progetto di fattibilità tecnica ed economica** deve essere svolto, sulla base delle risultanze delle indagini, in conformità ai principi espressi dall'articolo 23, co. 1, 5 e 6 e dall'articolo 147 co. 2, del Codice dei Contratti, e dall'articolo 17 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Ai sensi dell'articolo 147, co. 2, del Codice dei Contratti, in sede di progetto di fattibilità, è richiesta la redazione di una scheda tecnica finalizzata all'individuazione delle caratteristiche del bene oggetto di intervento, redatta da professionisti in possesso di specifica competenza tecnica in relazione all'oggetto dell'intervento con particolare attenzione agli elementi di interesse storico, artistico o archeologico.

ii. Progettazione definitiva;

Il **progetto definitivo** deve essere svolto in conformità ai principi espressi dall'articolo 23, co. 1 e 7, del Codice dei Contratti e dall'articolo 24 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Il progetto **definitivo** dovrà comprendere tutti gli elementi utili ai fini dell'acquisizione di tutti i pareri e approfondire gli studi condotti con il progetto di fattibilità. Si intendono, pertanto, comprese tutte le eventuali modifiche e studi integrativi richiesti sul progetto da parte delle Autorità preposte ad esprimere pareri o autorizzazioni ai fini dell'approvazione dello stesso. Ove nelle more dell'esecuzione del presente appalto venga adottato il decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti di definizione dei contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali, andrà comunque verificata e garantita la conformità degli elaborati progettuali a quest'ultimo atto regolamentare. In ogni caso, le indicazioni normative sono da intendersi integrate dalle specifiche disposizioni contenute all'interno della documentazione fornita dalla Stazione Appaltante.

iii. Progettazione esecutiva;

Il **progetto esecutivo** deve essere svolto in conformità ai principi espressi dall'articolo 23, co. 1 e 8, del Codice dei Contratti e dall'articolo 33, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

- c) L'attività di **coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione**, deve essere svolta in conformità a quanto previsto all'articolo 91 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e dovrà comprendere, pertanto, la redazione del "*Piano di sicurezza e coordinamento*", già previsto all'articolo 39 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, la predisposizione del "*Fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera*", nonché il coordinamento delle disposizioni previste dal co. 1 dell'articolo 90 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81..
- d) L'attività di **Direzione Lavori** deve essere svolta in conformità all'articolo 101, co. 3, e all'articolo 147 co. 6 del Codice dei Contratti, al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 7 marzo 2018, alle previsioni contenute nelle linee guida di cui al medesimo D.M. 49/2018, all'articolo 22 co. 2 del D.M. 22 agosto 2017, n. 154 e nel rispetto di tutte le pertinenti norme tecniche relative alle costruzioni.
- e) L'attività di **coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione** dovrà essere svolta in conformità a quanto previsto dall'articolo 92 del D.Lgs. 81/2008.
5. Si precisa che, nell'espletamento dell'incarico, sarà cura ed onere del soggetto incaricato individuare e garantire il rispetto di tutta la legislazione sovranazionale, nazionale, regionale, provinciale e locale vigente, ove non espressamente derogate. La determinazione completa delle regole e delle norme applicabili nello svolgimento delle attività di appalto è pertanto demandata all'Appaltatore.
6. Nelle presenti Condizioni Generali sono assunte le seguenti definizioni:
- a. **Accordo Quadro**: l'Accordo Quadro ai sensi dell'articolo 54 del Codice dei Contratti, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, concluso dall'Autorità Responsabile con lo scopo di disciplinare

l'affidamento, nei limiti ed alle condizioni di cui al medesimo Accordo Quadro ed ai relativi allegati, di uno o più Contratti Specifici, come *infra* definiti, nel corso della durata del medesimo Accordo Quadro;

- b. **Appaltatore o Aggiudicatario:** il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), che si è aggiudicato il contratto;
- c. **Autorità Responsabile:** il Ministero della Cultura che garantisce l'attuazione del Piano Sviluppo e Coesione Cultura - FSC 2014-2020, in base ai poteri e alle funzioni attribuite dalla Delibera CIPESS n. 2 del 29 aprile 2021 e, per quanto non espressamente previsto, dai principi e dalle regole già vigenti per la programmazione FSC;
- d. **CAM:** Criteri Ambientali Minimi di cui all'articolo 34 del Codice dei Contratti, adottati con Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- e. **Centrale di Committenza o Invitalia:** l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia, così come previsto dalla Convenzione stipulata il 15 gennaio 2020 tra il Ministero della Cultura e l'Agenzia per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo di Impresa S.p.A., così come prorogata in data 22 dicembre 2021.
- f. **CIPESS:** Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile;
- g. **Codice Antimafia:** il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- h. **Codice Beni Culturali:** il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
- i. **Codice dei Contratti:** il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- j. **Codice Privacy:** il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
- k. **Codice dell'Ambiente:** il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- l. **Condizioni Generali:** il presente documento;
- m. **Condizioni Particolari:** condizioni che integrano o derogano alle condizioni generali attraverso capitoli ed elaborati tecnici relativi al singolo Contratto Specifico;
- n. **Contratto Specifico:** servizi di cui all'articolo 1, co. 3, come *infra* meglio dettagliati, e le prestazioni tutte di cui alle presenti Condizioni Generali e relativi allegati tecnici richiesti dalla Stazione Appaltante previa emissione di un Ordine di Acquisto ("OdA");
- o. **DEC:** indica il Direttore dell'esecuzione del contratto relativo all'Appalto Specifico, incaricato dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'articolo 101 del Codice dei Contratti per il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto e dei livelli di qualità delle prestazioni, nonché per assicurare la regolare esecuzione da parte dell'Appaltatore, in conformità ai documenti contrattuali. Il DEC controlla l'esecuzione del contratto in coordinamento con il Responsabile Unico del Procedimento dell'Appalto Specifico;
- p. **DURC:** il Documento unico di regolarità contributiva previsto dall'articolo 30 del Codice dei Contratti e dall'articolo 90 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- q. **DUVRI:** il documento unico per la valutazione rischi da interferenze (più conosciuto con l'acronimo DUVRI, a volte DVRI) di cui all'articolo 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- r. **D.L.:** l'ufficio di direzione dei lavori, di cui è responsabile il direttore dei lavori, tecnico incaricato dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 101 del Codice dei Contratti;
- s. **Filiera delle imprese:** il complesso di tutti i soggetti che intervengano a qualunque titolo - anche con rapporti negoziali diversi da quelli di appalto e subappalto, indipendentemente dalla loro collocazione nell'ambito

dell'organizzazione imprenditoriale - nel ciclo di realizzazione delle opere, ai sensi dell'articolo 6, co. 3, della legge n. 217 del 2010 e degli indirizzi espressi in materia dalla pregressa Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (AVCP, ora ANAC), nella determinazione n. 4 del 7 luglio 2011;

- t. **GDPR (*General Data Protection Regulation*)**: il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- u. **Intermediario Finanziario**: Poste Italiane S.p.A. o una banca;
- v. **OdA**: Ordine di attivazione emesso dalla Stazione Appaltante, per attivare un Contratto Specifico;
- w. **Oneri di sicurezza (OS)**: gli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza e coordinamento ("PSC"), relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all'articolo 16, co. 1, lettera a.2) del Regolamento, all'articolo 23, co. 15 del Codice dei Contratti, nonché all'articolo 26, co. 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e al Capo 4 dell'allegato XV allo stesso Decreto;
- x. **Piano di Lavoro**: il piano di lavoro redatto ai sensi dell'articolo 43 co. 10 del Regolamento e dell'articolo 1 co. 1, lett. f) del DM 7 marzo 2018 n. 49, recante un programma esecutivo dettagliato delle attività di rilievi e di indagini sul campo a supporto della progettazione, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa;
- y. **PEC**: indica la Posta Elettronica Certificata, sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute, conformemente alle disposizioni di cui al D.Lgs. del 7 marzo 2005 n. 82 ed ulteriori norme di attuazione;
- z. **POS**: il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, co. 1, lettera h) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in conformità all'allegato XV punto 3;
- aa. **Prestazioni**: indicano complessivamente le prestazioni oggetto dell'Appalto;
- bb. **Progetto fattibilità tecnico-economica**: il progetto i cui contenuti minimi sono definiti ai sensi degli articoli 23, co. 5, nonché 23, co. 3, 147 co. 2 e 216, co. 4 del Codice dei Contratti, e 17, co. 1, del Regolamento;
- cc. **Progetto definitivo**: il progetto i cui contenuti minimi sono definiti ai sensi degli articoli 23, co. 7, nonché 23, co. 3e 216, co. 4 del Codice dei Contratti, e 24, co. 1, del Regolamento;
- dd. **Progetto esecutivo**: il progetto i cui contenuti minimi sono definiti ai sensi degli articoli 23, co. 8, nonché 23, co. 3e 216, co. 4 del Codice dei Contratti, e 33, co. 1, del Regolamento;
- ee. **PSC**: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in conformità all'allegato XV punto 2;
- ff. **Regolamento**: il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto ancora in vigore;
- gg. **RUP**: il soggetto incaricato dalla Stazione Appaltante a svolgere i compiti di norma affidati al Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del Codice dei Contratti;
- hh. **Servizi**: i servizi oggetto del presente Accordo Quadro.
- ii. **Stazione Appaltante**: Beneficiario delle risorse o Amministrazione Beneficiaria (di seguito "*Beneficiario*"), che sottoscriverà l'OdA e il Contratto Specifico;

jj. **T.U. edilizia:** il d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 recante Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;

kk. **Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro:** il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 2 (CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI SPECIFICI)

1. Il corrispettivo per l'esecuzione dei singoli Contratti Specifici sarà commisurato in relazione alle attività necessarie per eseguire le prestazioni come stabilito nelle presenti Condizioni Generali, eventualmente integrate o derogate dalle Condizioni Particolari.
2. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi contrattuali e non trova applicazione l'articolo 1664, co. 1, del Codice civile.
3. Il corrispettivo si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla puntuale esecuzione del Contratto Specifico a perfetta regola d'arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni delle presenti Condizioni Generali, dell'Accordo Quadro e di tutti i Documenti Contrattuali e all'Offerta, corredata dai relativi allegati ivi menzionati, nonché dei documenti che l'Appaltatore si è impegnato a produrre alla Stazione Appaltante.
4. Il prezzo offerto dall'Appaltatore si intende comprensivo di tutto quanto necessario all'espletamento dei servizi, anche se non specificamente indicato nei documenti di gara, ed, in linea generale, di ogni onere necessario allo svolgimento delle attività accessorie, delle attività di sopralluogo, trasferte, misurazioni, rilievi, riproduzioni, prove tecnologiche di qualsiasi natura e tipo, reperimento di documentazioni progettuali presso soggetti terzi, pubblici o privati; si intendono altresì compensati dal prezzo offerto gli oneri per i trasferimenti, per l'impiego di personale specializzato e professionisti ed ogni onere relativo alla sicurezza del personale operante in strada o in campagna. Sono, altresì, comprese le spese e/o gli indennizzi per occupazioni temporanee o danneggiamenti per l'esecuzione di prove geognostiche o sismiche, per misurazioni topografiche, ecc.
5. Nel corrispettivo dell'Appaltatore sono compresi:
 - a. tutte le modifiche progettuali necessarie per risolvere le osservazioni e le prescrizioni richieste a vario titolo dagli enti autorizzativi anche all'interno della Conferenza dei servizi;
 - b. i necessari contatti da tenersi in collaborazione con gli Enti, Organi ed Uffici locali;
 - c. le spese per i viaggi e le missioni necessarie per l'interfaccia tra l'Appaltatore e l'Amministrazione anche con mezzi propri;
 - d. l'uso di attrezzature varie e mezzi di calcolo;
 - e. la collaborazione con altri professionisti, consulenti esterni o studi tecnici di cui l'Appaltatore dovesse avvalersi nell'espletamento dell'incarico;
 - f. il supporto all'amministrazione per la redazione della documentazione necessaria per l'indizione della conferenza dei servizi e di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente sul progetto definitivo;
 - g. copie cartacee debitamente sottoscritte dei progetti, oltre una copia su supporto informatico (DVD), in formato modificabile e in pdf, oltre ad una scansione degli elaborati firmati (pdf o tiff).
6. Il corrispettivo dell'appalto comprende e compensa integralmente tutte le attività necessarie per eseguire i Servizi affidati all'Appaltatore, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, ivi incluse tutte le attività necessarie per l'adempimento delle prescrizioni della Stazione Appaltante e/o Amministrazioni ed Enti

competenti, l'assistenza alla verifica, nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria.

7. Nessun corrispettivo è dovuto oltre a quello previsto nelle presenti Condizioni Generali, eventualmente derogate o integrate dalle Condizioni Particolari, e dal Contratto Specifico, ivi inclusi eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del Contratto Specifico a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi, nonché a qualsiasi maggiorazione per incarichi parziali o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile alla Stazione Appaltante.
8. L'Appaltatore rimane obbligato, a sua cura e spese, a partecipare a tutte le riunioni con le Pubbliche Amministrazioni o con gli Enti terzi che la Stazione Appaltante riterrà opportuno al fine dello sviluppo e dell'approvazione del progetto, nonché ad interfacciarsi con Enti e Società su richiesta della Stazione Appaltante.
9. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi del presente articolo.

Art. 3 (MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO SPECIFICO)

1. Ciascun Contratto Specifico sarà sottoscritto tra l'Appaltatore e la Stazione Appaltante previa emissione dell'OdA.
2. I Contratti Specifici saranno stipulati *"a corpo"* ai sensi degli articoli 3, co. 1, lettera dddd), e 59, co. 5 bis, del Codice dei Contratti, dell'articolo 43, co. 6, del Regolamento e dell'articolo 14, co. 1, lettera b), del DM 7 marzo 2018 n. 49.
3. L'importo dell'Area Territoriale e di ogni Contratto Specifico, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e senza alcuna possibilità di modifica che possano subire le categorie contrattuali, la destinazione funzionale ed il grado di complessità ai sensi del D.M. 17 giugno 2016.
4. Il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione.

Art. 4 (INTERPRETAZIONE DELLE FONTI)

1. In caso di norme delle Condizioni Generali tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
2. Ovunque nelle presenti Condizioni Generali si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni delle presenti Condizioni Generali, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto di ciascun Contratto Specifico e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato per ciascun Appalto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
4. Qualunque disposizione omessa o comunque non correttamente riportata nelle presenti Condizioni Generali, contenuta però nelle normative che regolano l'appalto e l'esecuzione dei lavori pubblici, si intende comunque da rispettare secondo quanto indicato nel suo testo originale.

Art. 5 (DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO SPECIFICO)

1. Sono parte integrante e sostanziale di ogni Contratto Specifico i documenti indicati nell'Accordo Quadro.

2. Sono contrattualmente vincolanti per l'esecuzione dell'Appalto:

- a) D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante "Codice dei Contratti Pubblici";
- b) d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», per gli articoli ancora in vigore e per le parti non espressamente derogate ai fini della procedura di aggiudicazione dell'Accordo Quadro;
- c) Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo del 22 agosto 2017, n. 154 "Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42" per le parti in vigore;
- d) D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, così come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)";
- e) Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";
- f) Decreto 17 gennaio 2018 recante l'aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni";
- g) Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 recante "Riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici";
- h) Decreto Ministeriale 17/06/2016 recante "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016";
- i) Decreto Ministeriale 7 marzo 2018, n. 49, recante "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione".
- j) D.Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011, aggiornato alla legge 7 Ottobre 2017 n. 61;
- k) Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché' delega al Governo in materia di normativa antimafia";
- l) Codice civile e altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni quivi richiamate;
- m) D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137".
- n) Norme in materia di contabilità generale dello Stato;
- o) Disposizioni normative applicabili concernenti i servizi in oggetto, per quanto non regolato dalle clausole e dalle disposizioni sopra richiamate;
- p) Legge n. 190 del 6 novembre 2012, cd. "Legge anticorruzione";
- q) Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 1 dicembre 2017, n. 560;
- r) Normativa in materia di risparmio energetico;
- s) Normativa sulla sicurezza antincendio;
- t) Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'11 gennaio 2017 in ordine all'adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l'edilizia e per i prodotti tessili;
- u) D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, Codice dell'ambiente;

- v) Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120;
- w) Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.

Art. 6 (DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI IL CONTRATTO SPECIFICO)

1. La sottoscrizione del Contratto Specifico da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano l'appalto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. L'Appaltatore trasferisce in capo alla Stazione Appaltante i diritti patrimoniali di proprietà intellettuale, a decorrere dalla data di consegna del progetto elaborato o di parte di esso. Per effetto del pagamento del corrispettivo d'appalto ai sensi del precedente articolo 2, resteranno nella titolarità esclusiva della Stazione Appaltante i diritti di proprietà e/o utilizzazione e sfruttamento economico della documentazione progettuale e contabile relativa all'intervento e dei singoli elaborati che lo compongono, nonché di tutto quanto realizzato dall'Appaltatore, dai suoi dipendenti e collaboratori nell'ambito o in occasione dello svolgimento delle attività oggetto del contratto.
3. L'Appaltatore dovrà garantire alla Stazione Appaltante che, nel momento in cui i prodotti commissionati saranno stati ad essa consegnati, tutti i soggetti che – a qualsiasi titolo – avranno collaborato per la realizzazione degli stessi, abbiano preventivamente fornito piena e incondizionata liberatoria e consenso, per quanto di rispettiva competenza, allo sfruttamento tecnico, economico e commerciale dei prodotti, nella loro interezza e/o in ogni singola componente.
4. La Stazione Appaltante avrà diritto all'utilizzazione piena ed esclusiva della documentazione prodotta per effetto delle attività affidate in virtù del presente contratto specifico, potendo apportarvi varianti, modifiche ed altri interventi di qualunque genere ove riconosciuti necessari, senza che in tali casi possano essere sollevate da alcune eccezioni di sorta.
5. L'Appaltatore rimane obbligato a non divulgare il materiale progettuale prodotto, che resta di proprietà della Stazione Appaltante.
6. L'Appaltatore dovrà mantenere strettamente riservati tutti i progetti, i disegni, le specifiche, le informazioni di carattere tecnico, contabile e tecnologico relative all'esecuzione del contratto e non farne uso se non per l'esecuzione dell'Appalto. L'Appaltatore risponderà a tal fine anche per il proprio personale e per gli eventuali subfornitori ed assumerà le misure e cautele occorrenti per assicurare che anche da parte di costoro tali impegni siano pienamente rispettati.
7. L'Appaltatore rimane obbligato ad apportare alla documentazione progettuale consegnata le modifiche che eventualmente potranno essere richieste dalla Stazione Appaltante o da enti ed Amministrazioni terze nella fase di approvazione, fatto salvo il diritto di tutela ai fini della responsabilità progettuale, nonché ad adeguare il progetto a tutte le modifiche richieste in sede di verifica e validazione e sino all'avvenuta definitiva approvazione dello stesso da parte dell'Ente competente.
8. Le modifiche richieste e le copie da produrre al fine degli adeguamenti di cui sopra si intendono già compensate nel prezzo offerto in sede di gara.
9. L'Appaltatore rimane obbligato alla sottoscrizione per assunzione di responsabilità (da parte del Responsabile dell'integrazione delle prestazioni specialistiche di ogni elaborato, da parte degli specialisti di settore per gli elaborati di rispettiva competenza) di tutte le copie che saranno prodotte, anche in forma parziale, ai fini

dell'ottenimento delle autorizzazioni previste dalla legge o, per qualsiasi procedura amministrativa interna o esterna, sia nel perdurare del rapporto contrattuale che a rapporto concluso.

10. L'incarico è affidato ed accettato con l'osservanza delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Codice dei Contratti e dal Regolamento, dalla documentazione di gara e dai relativi allegati.
11. L'Appaltatore è obbligato, inoltre, all'osservanza di tutte le norme di legge e di regolamento vigenti e dovrà tenere conto delle indicazioni, disposizioni e/o direttive che potranno essere impartite dalla Stazione Appaltante tramite il RUP ed il DEC.
12. La responsabilità delle attività è affidata al RUP del Contratto Specifico che sarà considerato dalla Stazione Appaltante quale referente cui rivolgersi relativamente all'espletamento dei predetti servizi. Le funzioni di coordinamento, direzione e controllo tecnico – contabile dell'esecuzione del contratto sono affidate al DEC.
13. L'Appaltatore dovrà garantire la massima disponibilità per lo svolgimento di incontri o riunioni inerenti agli incarichi affidati presso la sede della Stazione Appaltante o in qualsiasi altra sede.
14. L'Appaltatore è obbligato ad apportare al progetto tutte le modifiche, correzioni, integrazioni o a fornire chiarimenti che dovessero essere richiesti dagli Enti preposti al rilascio di eventuali nulla osta o pareri, ovvero alla Stazione Appaltante, in sede di esame del progetto, senza avere diritto ad alcun maggior compenso.
15. L'Appaltatore, in ogni caso, si impegna a tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsivoglia azione che dovesse essere intrapresa da terzi in relazione a presunti diritti di proprietà intellettuale vantati sui materiali gli elaborati, le opere d'ingegno, le creazioni intellettuali e l'altro materiale predisposto o realizzato dall'Appaltatore medesimo, nonché per qualsivoglia azione intrapresa da terzi per illegittimo utilizzo di tali opere dell'ingegno.

Art. 7 (FALLIMENTO DELL'APPALTATORE E ALTRE VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE)

1. In caso di fallimento ovvero in caso di liquidazione coatta e concordato preventivo, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80 e nei casi previsti dalla normativa antimafia l'Appaltatore è tenuto a darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante onde consentire l'adozione di apposite misure a salvaguardia della realizzazione dell'intervento.
2. In caso di Appaltatore costituito in forma di raggruppamento temporaneo, se le vicende soggettive di cui al comma 1 riguardano:
 - l'impresa mandataria, si applica quanto previsto dall'articolo 18 lett. a dell'Accordo quadro;
 - un'impresa mandante, l'impresa mandataria potrà, previa comunicazione alla Stazione appaltante, dare esecuzione agli interventi da eseguire, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati. Diversamente, in caso di subentro di altro operatore economico in luogo del mandante uscente, si applica previsto dall'articolo 18, lett. b.1 dell'Accordo quadro.
3. Con riferimento alle vicende soggettive dell'Appaltatore di cui al comma 2, la Stazione Appaltante prende atto dell'eventuale sopravvenuta modificazione intervenuta con apposito provvedimento.
4. Eventuali modificazioni delle percentuali di esecuzione delle prestazioni rispetto alle quote indicate in sede di stipulazione del Contratto Specifico devono essere comunicate tempestivamente alla Stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie e non richiedono la stipulazione di apposito atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione

dell'atto di modifica delle quote sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'Appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

Art. 8 (RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO)

1. In sede di stipulazione del Contratto Specifico, l'Appaltatore dovrà eleggere domicilio legale indicando una PEC alla quale si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto
2. L'Appaltatore dovrà, altresì, comunicare in sede di stipulazione del contratto le generalità delle persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo, anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla Stazione Appaltante.
3. L'esecuzione, con professionalità adeguata ai servizi oggetto d'appalto, è in capo al Responsabile dell'Appaltatore. Ove l'Appaltatore non stabilisca diversamente, è costituito Responsabile dell'Appaltatore il Responsabile dell'integrazione delle prestazioni specialistiche.

Tale persona, in possesso di requisiti di provata capacità tecnica e morale per tutta la durata dell'appalto, deve:

- sostituire l'Appaltatore medesimo nella condotta dei servizi ivi compresi quelli subappaltati in un ambito di legittimità degli stessi e all'interno dei limiti contrattuali, nonché prendere decisioni su qualsiasi problema;
 - ricevere e fare eseguire gli ordini verbali e/o scritti dal DEC o dal RUP, in questo caso sotto firmandoli, ove il medesimo Rappresentante ritenga che le disposizioni ricevute rientrino tra quelle da impartirsi per iscritto, sarà suo obbligo farne immediata richiesta scritta. Altrimenti l'Appaltatore non potrà, in alcuna evenienza, invocare a propria discolpa o ragione la carenza di disposizioni da parte della Stazione Appaltante per il fatto che esse non siano state impartite per iscritto;
 - firmare tutti i documenti contabili, con il diritto di formulare le proprie osservazioni o riserve, considerandosi - sia per la liquidazione, sia per ogni altro effetto di legge - valida la sua firma tanto quanto quella dell'Appaltatore;
 - intervenire e prestarsi alle verifiche, tutte le volte che verrà richiesto dal DEC o dal RUP.
4. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2 e 3 deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.
 5. L'Appaltatore è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante anche il nominativo di chi, in caso di temporanea assenza, sostituisca il suo Rappresentante e comunicare inoltre tempestivamente, in caso di cessazione o riserva del mandato, il nome del nuovo Rappresentante.
 6. Per ciascuno dei rappresentanti che verranno designati, devono essere comunicati alla Stazione Appaltante e al DEC i seguenti dati: nominativo, residenza, numeri telefonici fissi e di fax, numeri telefonici degli apparecchi mobili di cui ognuno dovrà essere dotato, nonché ogni altra informazione per il suo immediato reperimento 24 ore su 24.
 7. La Stazione Appaltante si riserva il diritto di giudicare, in maniera inappellabile, sulla regolarità dei documenti prodotti e sulla conseguente accettabilità dei Rappresentanti che verranno designati. Resta inteso che l'Appaltatore rimane tuttavia responsabile dell'operato del Rappresentante da lui delegato.
 8. La Stazione Appaltante sarà rappresentata nei confronti dell'Appaltatore dal RUP o dal DEC che verrà designato

dalla Stazione Appaltante medesima.

Art. 9 (ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE)

1. L'Appaltatore dovrà garantire l'esecuzione delle attività "a regola d'arte", verificare la qualità dei dati prodotti e garantire inoltre la loro affidabilità in relazione ai fini preposti.
2. L'acquisizione dei dati e la formazione dei prodotti richiesti dovranno essere sviluppati attraverso fasi operative distinte e successive, regolate ciascuna da specifiche prescrizioni tecniche, per cui i controlli di qualità degli elaborati intermedi dovranno avvenire in corso d'opera, prima di ammetterli ad ogni altro successivo trattamento.
3. Nell'espletamento dell'incarico l'Appaltatore dovrà:
 - utilizzare esclusivamente strumenti di misura tarati per l'esecuzione delle attività di propria competenza ed a fornire preventivamente copie delle suddette certificazioni alla stazione appaltante;
 - accettare integralmente l'attività di controllo che verrà messa in atto dalla stazione appaltante secondo le relative procedure redatte in conformità agli standard ISO 9001:2008;
 - utilizzare software regolarmente licenziati esibendo a richiesta del personale della stazione appaltante copia delle rispettive certificazioni;
 - utilizzare macchinari e attrezzature dotate di Marcatura CE secondo le vigenti Normative comunitarie (es. Direttive Macchine 2006/42/CE recepita dal D.Lgs. n. 17/2010), esibendo a richiesta del personale della Stazione appaltante copie delle rispettive certificazioni di conformità;
 - ove occorra, garantire (a proprie spese) l'esecuzione di tutte le misure previste dal Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
4. Le specifiche prove ed indagini, qualora previste per l'esecuzione del Contratto Specifico, dovranno essere eseguite presso laboratori autorizzati con Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 59, co. 1 e 2, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 per i settori di cui alle seguenti circolari:
 - a. circolare 7617 C.S.LL.PP., per quanto ancora in vigore, per l'esecuzione e certificazione di prove sui materiali;
 - b. circolare 7618 C.S.LL.PP., per quanto ancora in vigore, per l'esecuzione e certificazione di prove su terre e rocce.
5. In tutti i casi gli esecutori delle indagini, dei rilievi e delle prove di laboratorio, in base alla propria natura giuridica, devono: in caso di società e consorzi, essere iscritti nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) della Provincia in cui questi hanno sede, con oggetto sociale coerente con le attività da svolgere.
6. Per l'attuazione degli obblighi di cui all'articolo 23, co. 1, lettera h) del Codice dei Contratti, gli elaborati progettuali dovranno essere sviluppati utilizzando la tecnologia Building Information Modeling (BIM) conformemente a quanto previsto dall'articolo 6 del D.M. MIT n. 560/2017 e dall'articolo 19 delle presenti Condizioni Generali, in modo da permettere l'utilizzazione di modelli in 3D digitali ed il rilevamento delle interferenze, per seguire e supportare i progetti in tutto il loro ciclo di vita – dalla progettazione e documentazione, alla costruzione e al supporto in cantiere, alla manutenzione.
7. Con riferimento a quanto previsto all'articolo 49, Art. 49 co. 4, delle presenti Condizioni Generali, l'Appaltatore/progettista, ovvero il progettista incaricato della progettazione, si impegna sin da ora, qualora, a valle delle attività di verifica, il verificatore incaricato dovesse indicare alla Stazione Appaltante di dover procedere a una riduzione delle tempistiche di esecuzione delle prestazioni, per come indicate nel cronoprogramma allegato alla documentazione progettuale, a procedere alla suddetta rimodulazione secondo le indicazioni del RUP e del

verificatore. Tutta la documentazione progettuale, ed in particolare il cronoprogramma dei lavori redatto dal progettista, dovrà essere improntato alla massima tempestività.

8. L'Appaltatore si obbliga a risarcire la Stazione Appaltante per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all'Appaltatore.
9. L'Appaltatore si obbliga a manlevare la Stazione Appaltante da tutti i danni diretti e indiretti che possano derivare dallo svolgimento delle attività.
10. L'Appaltatore si obbliga altresì a rispondere e a manlevare la Stazione Appaltante da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell'Appaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l'esecuzione del contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltante. L'Appaltatore risponderà direttamente e manleverà la Stazione Appaltante da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell'Appaltatore, e/o subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti dall'esecuzione del contratto.
11. L'accertamento della corrispondenza del servizio eseguito rispetto a quanto richiesto sarà effettuato dal R.U.P. o dal DEC, se nominato, con il rilascio del certificato di verifica di conformità di cui all'articolo 102, del Codice dei Contratti.

Art. 10 (IDONEITÀ PROFESSIONALE – GRUPPO DI LAVORO)

1. Le figure richieste per lo svolgimento delle attività di progettazione oggetto dell'Accordo Quadro sono riportate nella Tabella che segue, con riferimento alle seguenti prestazioni specialistiche:

GRUPPO DI LAVORO	
N°	FIGURA RICHIESTA
1	Responsabile dell'integrazione delle prestazioni specialistiche rappresentato da una figura professionale di Architetto abilitato ed iscritto all'Albo sez. "A"
1	Responsabile della progettazione per la categoria E.22 rappresentato da una figura professionale di Architetto abilitato ed iscritto all'Albo sez. "A"
1	Responsabile della progettazione per la categoria S.03, rappresentato da una figura professionale di Ingegnere/Architetto abilitato ed iscritto all'Albo sez. "A"
1	Responsabile della progettazione per la categoria IA.02, rappresentato da una figura professionale di Ingegnere/Architetto abilitato ed iscritto all'Albo sez. "A"
1	Responsabile della progettazione per la categoria IA.04, rappresentato da una figura professionale di Ingegnere/Architetto abilitato ed iscritto all'Albo sez. "A"
1	Supporto ad ulteriori aspetti tecnici della progettazione, rappresentato da una figura professionale di Ingegnere abilitato ed iscritto all'Albo sez. "A" settore Civile ambientale
1	Geologo, rappresentato da una figura iscritta all'Albo professionale dei Geologi, responsabile della relazione geologica
1	Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, in possesso dell'attestazione di cui all'articolo 98 del D.Lgs. 81/08.

1	Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione , in possesso dell'attestazione di cui all'articolo 98 del D.Lgs. 81/08.
1	Direttore dei Lavori , rappresentato da una figura professionale di Architetto abilitato ed iscritto all'Albo sez. "A"
1	Giovane professionista (<u>per soggetti partecipanti in R.T.</u>) , rappresentato da una figura professionale di Ingegnere/Architetto, abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione ed iscritto al relativo Albo sez. "A"

2. Si specifica che la precedente tabella individua solo qualitativamente le unità stimate, in termini di figure professionali, per lo svolgimento delle prestazioni richieste.
3. È possibile indicare uno stesso soggetto quale responsabile contemporaneamente di più prestazioni specialistiche, così come è possibile indicare, per una stessa prestazione specialistica, più soggetti responsabili.
4. Ai sensi del medesimo articolo 24, co. 5, del Codice dei Contratti, l'operatore economico deve indicare la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.
5. Potranno essere richieste per la sottoscrizione dei contratti specifici anche le seguenti prestazioni:
 - redazione della relazione sui requisiti acustici delle opere ai sensi della L.447/95;
 - redazione del progetto di prevenzione incendi e della documentazione e certificazioni ai fini della S.C.I.A. ai sensi del d.P.R. 01/08/2011 n. 151.

In relazione alla predisposizione di elaborati o relazioni specialistiche afferenti al rispetto dei requisiti acustici delle opere ai sensi della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, nonché agli aspetti in materia di prevenzione incendi e delle connesse documentazioni e certificazioni ai sensi del d.P.R. 1 agosto 2011 n. 151, è richiesto che l'operatore si avvalga, di risorse in possesso, rispettivamente: (i) per la relazione acustica, dell'iscrizione nell'Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica Ambientale ex D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42; (ii) per gli aspetti in materia di prevenzione incendi e connessi adempimenti, dell'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno per la progettazione antincendio.

Si precisa che, per dette consulenze specialistiche, l'operatore potrà ricorrere al subappalto, ai sensi dell'articolo 31 co. 8 del Codice dei Contratti e che, pertanto, le suddette figure professionali non dovranno assumere alcun ruolo di componente in eventuali forme associate di partecipazione, qualora non in possesso dei requisiti di cui al presente articolo.

6. È facoltà della Stazione Appaltante accertare in ogni tempo, ed in relazione alla natura dell'attività svolta, l'idoneità professionale dei professionisti incaricati e di assumere, in caso di inidoneità, tutti i conseguenti provvedimenti.
7. A tal fine, l'Appaltatore sarà tenuto a consentire l'effettuazione di verifiche ed ispezioni da parte della Stazione Appaltante e a fornire alla medesima tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste ed occorrenti ai fini della valutazione dell'idoneità di tali soggetti all'espletamento delle attività ai medesimi attribuite, nel rispetto delle vigenti norme in materia di controllo dell'attività lavorativa nonché di tutela e trattamento dei dati personali.
8. L'eventuale svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto da parte di soggetti non idonei costituirà grave inadempimento contrattuale dell'Appaltatore. Per tale evenienza, resta in ogni caso ferma la facoltà della Stazione appaltante di procedere alla risoluzione del Contratto.
9. In nessun caso, se non previa espressa autorizzazione della Stazione appaltante, l'Appaltatore ha facoltà di

modificare la composizione del Gruppo di progettazione indicato in sede di stipula del contratto avente ad oggetto il Contratto Specifico. In caso di modifiche non autorizzate dalla Stazione Appaltante, alla stessa è riconosciuta la facoltà di risolvere il Contratto.

10. La Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere in qualsiasi momento per giustificati motivi, ricondotti e/o riconducibili alla rilevata inidoneità professionale del personale incaricato dell'espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto, la sostituzione dello stesso, senza che in conseguenza di tale circostanza l'Appaltatore possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti della Stazione appaltante medesima.
11. La mancata sostituzione del personale nel termine eventualmente indicato dalla Stazione Appaltante, così come l'inosservanza da parte dell'Appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente articolo, costituisce grave inadempimento contrattuale.

Art. 11 (ATTIVITÀ DI RILIEVO, DI INDAGINI E PROVE DI LABORATORIO PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE)

1. Forma oggetto dell'appalto l'esecuzione delle attività strumentali propedeutiche alla progettazione, che saranno meglio dettagliate e definite dalla Stazione Appaltante nel Contratto Specifico relativo al singolo intervento, di seguito elencate in via esemplificativa e non esaustiva:
 - rilievi;
 - indagini sulle strutture e sui materiali;
 - indagini geognostiche, geotecniche e geologiche;
 - indagini archeologiche;
 - prove di laboratorio e prove *in situ*.
2. Dette prestazioni dovranno essere eseguite in misura non inferiore a quanto specificato nell'OdA dalla Stazione Appaltante, e dovranno tendere ad acquisire tutte le informazioni necessarie a sviluppare la progettazione in modo completo, nonché a qualsiasi elemento utile e/o necessario per le scelte progettuali e le autorizzazioni.
3. Le eventuali integrazioni delle attività di indagine che l'Appaltatore dovesse ritenere necessarie al fine di disporre del quadro conoscitivo completo per la redazione del progetto dovranno essere attuate a propria cura e spese e non potranno costituire causa di riconoscimento di incrementi del corrispettivo, anche qualora la suddetta esigenza dovesse insorgere successivamente alla stipulazione del contratto.
4. La Stazione Appaltante potrà acquisire in via preventiva dall'Appaltatore un Piano delle Indagini, corredato del relativo computo metrico, da allegare all'OdA ai fini della successiva stipulazione del Contratto Specifico. Il piano delle indagini è da intendersi approvato con l'emissione dell'OdA di cui lo stesso forma parte integrante.

Art. 12 (ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA)

1. Il progetto di fattibilità tecnico – economica dovrà contenere lo studio di più soluzioni possibili da prospettare alla Stazione Appaltante. Tra le varie soluzioni possibili dovrà essere individuata quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire.
2. Il progetto di fattibilità tecnica economica dovrà definire, sia dal punto di vista tecnico che economico, le attività da realizzare proponendo anche diverse soluzioni, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni fornite dalla Stazione Appaltante.
3. Esso dovrà contenere tutti gli elementi necessari alla definizione della tipologia di intervento che si vuole realizzare ed il relativo quadro economico e tra le varie soluzioni possibili dovrà essere individuata quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire; dovrà inoltre comprendere tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli

aspetti generali dei progetti di cui all'articolo 23, co. 5, del Codice dei Contratti, gli schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche.

4. Gli elaborati progettuali dovranno rispettare i contenuti minimi indicati dalle vigenti disposizioni del Regolamento, così come disposto dall'articolo 23, co. 3, del Codice dei Contratti. Ove nelle more dell'esecuzione del presente appalto venga adottato il Regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del Codice dei Contratti di cui all'articolo 216, co. 27-octies del medesimo Codice, andrà comunque verificata e garantita la conformità degli elaborati progettuali a quest'ultimo atto regolamentare. In ogni caso, le indicazioni normative sono da intendersi integrate dalle specifiche disposizioni contenute all'interno delle Condizioni Generali e della documentazione fornita dalla Stazione Appaltante.
5. Il Progetto di fattibilità dovrà includere una scheda tecnica finalizzata all'individuazione delle caratteristiche del bene oggetto di intervento, redatta da professionisti in possesso di specifica competenza tecnica in relazione all'oggetto dell'intervento con particolare attenzione agli elementi di interesse storico, artistico o archeologico, così come disposto dall'articolo 147, co. 2, del Codice dei Contratti.
6. L'attività dovrà essere improntata ai principi di sostenibilità ambientale e nel rispetto, tra l'altro, della minimizzazione dell'impegno di risorse materiali non rinnovabili e di massimo riutilizzo delle risorse naturali impegnate dall'intervento e della massima manutenibilità, miglioramento del rendimento energetico, durabilità dei materiali e dei componenti, sostituibilità degli elementi, compatibilità tecnica ed ambientale dei materiali ed agevole controllabilità delle prestazioni dell'intervento nel tempo.
7. Nello svolgimento delle attività progettuali il Progettista incaricato dovrà coordinarsi costantemente con il RUP secondo le specifiche modalità previste dalle presenti Condizioni Generali e dal Contratto Specifico.
8. Tutti gli elaborati progettuali rimarranno in proprietà della Stazione Appaltante che potrà quindi utilizzarli in maniera piena ed esclusiva a sua discrezione. Tali elaborati dovranno essere forniti secondo la tempistica dettagliata all'interno delle presenti Condizioni Generali.
9. Il Progettista incaricato è obbligato alla sottoscrizione per assunzione di responsabilità (da parte del Responsabile dell'integrazione delle prestazioni specialistiche per ogni elaborato, da parte degli Specialisti di settore per gli elaborati di rispettiva competenza) di tutte le copie che saranno prodotte, anche in forma parziale, ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni previste dalla Legge, o per qualsiasi procedura amministrativa interna o esterna, sia in costanza di rapporto contrattuale che successivamente.
10. Eventuali ulteriori copie di lavoro di ciascun elaborato e/o del progetto che verranno realizzate dall'Appaltatore nel corso della progettazione, su richiesta della Stazione Appaltante ovvero su richiesta di soggetti terzi nella fase di approvazione dei progetti, saranno interamente a carico dello stesso.
11. Il Progettista incaricato dovrà recepire nel progetto tutte le indicazioni e le prescrizioni provenienti dal RUP e/o dagli enti di controllo preposti, senza che possano essere sollevate eccezioni di sorta e/o richiedere oneri aggiuntivi e/o speciali compensi.
12. Il Progettista incaricato dovrà predisporre tutte le pratiche e i fascicoli, in duplice copia, da trasmettere agli organi deputati al rilascio di pareri/autorizzazioni, e dovrà prestare la massima assistenza e collaborazione alla Stazione Appaltante.
13. Su tutti gli elaborati del progetto dovranno essere indicati i nominativi dei progettisti incaricati. Tutti gli elaborati dovranno essere sottoscritti dall'incaricato delle integrazioni delle prestazioni specialistiche per l'assunzione della piena e incondizionata responsabilità.

14. Per la redazione della documentazione contabile allegata al progetto, l'Appaltatore dovrà far riferimento, ove possibile, ai Prezzari dei lavori pubblici delle Regioni/PA dell'Area Territoriale, Prezzari dei lavori pubblici delle Regioni/PA del Lotto Geografico, Prezzario dei lavori pubblici delle Regioni limitrofe confinanti a quella del lotto per il quale si partecipa (l'ordine di priorità sarà dato dall'ordine alfabetico delle Regioni limitrofe confinanti), prezzario DEI in vigore al momento dell'evento.

Art. 13 (ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA)

1. I contenuti minimi del progetto definitivo sono disciplinati dagli articoli dal 24 al 32 del Regolamento, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 23 e 216, co. 4, del Codice dei Contratti.
2. La progettazione dovrà essere svolta in conformità ai principi espressi dall'articolo 23, co. 1, del Codice dei Contratti, e dall'articolo 15, co. 1, del Regolamento, in forma organica e coordinata rispetto alle presenti Condizioni Generali, della documentazione fornita dalla Stazione Appaltante, nonché nell'offerta presentata. Il progetto è redatto nel pieno rispetto del progetto di fattibilità tecnico-economica, se presente, ai sensi dell'articolo, 24, co. 1, del Regolamento.
3. Gli elaborati progettuali dovranno rispettare i contenuti indicati dalle vigenti disposizioni del Regolamento, così come disposto dall'articolo 23, co. 3, del Codice dei Contratti. Ove nelle more dell'esecuzione del contratto venga adottato il Regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del Codice dei Contratti di cui all'articolo 216, co. 27-octies del medesimo Codice, andrà comunque verificata e garantita la conformità degli elaborati progettuali a quest'ultimo atto regolamentare. In ogni caso, le indicazioni normative sono da intendersi integrate dalle specifiche disposizioni contenute all'interno delle Condizioni Generali e della documentazione fornita dalla Stazione Appaltante.
4. Il Progettista incaricato dovrà garantire la realizzazione di un intervento di qualità e tecnicamente valido, nel rispetto del miglior rapporto fra i benefici ed i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione. L'attività dovrà essere improntata ai principi di sostenibilità ambientale e nel rispetto, tra l'altro, della minimizzazione dell'impegno di risorse materiali non rinnovabili e di massimo riutilizzo delle risorse naturali impegnate dall'intervento e della massima manutenibilità, miglioramento del rendimento energetico, durabilità dei materiali e dei componenti, sostituibilità degli elementi, compatibilità tecnica ed ambientale dei materiali ed agevole controllabilità delle prestazioni dell'intervento nel tempo.
5. Il Progettista incaricato dovrà produrre altresì tutti gli elaborati e la documentazione per l'acquisizione di tutti i pareri, visti, autorizzazioni e nulla osta comunque necessari alla appaltabilità dell'opera, ivi compresa la documentazione necessaria allo svolgimento della conferenza di servizi e quanto previsto ai fini dell'eventuale verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 25 del Codice dei Contratti, nonché quanto necessario per conseguire la verifica positiva ai sensi dell'articolo 26 del Codice dei Contratti, per conseguire la validazione positiva ai sensi dell'articolo 26, co. 8, del Codice dei Contratti.
6. Il Progettista incaricato è obbligato ad apportare al progetto tutte le modifiche, correzioni, integrazioni o a fornire chiarimenti che dovessero essere richiesti dagli Enti preposti al rilascio di eventuali nulla osta o pareri ovvero dal RUP in sede di esame del progetto o da Enti ed Amministrazioni terze nella fase di approvazione, fatto salvo il diritto di tutela ai fini della responsabilità progettuale, nonché ad adeguare il progetto a tutte le modifiche richieste in sede di verifica e validazione e sino all'avvenuta definitiva approvazione dello stesso, senza avere diritto ad alcun maggior compenso.
7. Nello svolgimento delle attività progettuali il Progettista incaricato dovrà coordinarsi costantemente con il RUP secondo le specifiche modalità previste dalle presenti Condizioni Generali e dal Contratto Specifico.

8. Tutti gli elaborati progettuali rimarranno in proprietà della Stazione Appaltante che potrà quindi utilizzarli in maniera piena ed esclusiva a sua discrezione. Tali elaborati dovranno essere forniti secondo la tempistica dettagliata all'interno delle presenti Condizioni Generali.
9. Il Progettista incaricato è obbligato alla sottoscrizione per assunzione di responsabilità (da parte del Responsabile dell'integrazione delle prestazioni specialistiche per ogni elaborato, da parte degli Specialisti di settore per gli elaborati di rispettiva competenza) di tutte le copie che saranno prodotte, anche in forma parziale, ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni previste dalla Legge, o per qualsiasi procedura amministrativa interna o esterna, sia in costanza di rapporto contrattuale che successivamente.
10. Eventuali ulteriori copie di lavoro di ciascun elaborato e/o del progetto che verranno realizzate dall'Appaltatore nel corso della progettazione, su richiesta della Stazione Appaltante ovvero su richiesta di soggetti terzi nella fase di approvazione dei progetti, saranno interamente a carico dello stesso.
11. Il Progettista incaricato dovrà recepire nel progetto tutte le indicazioni e le prescrizioni provenienti dal RUP e/o dagli enti di controllo preposti, senza che possano essere sollevate eccezioni di sorta e/o richiedere oneri aggiuntivi e/o speciali compensi.
12. Il Progettista incaricato dovrà predisporre tutte le pratiche e i fascicoli, in duplice copia, anche cartacei ove richiesto, da trasmettere agli organi deputati al rilascio di pareri/autorizzazioni, e dovrà prestare la massima assistenza e collaborazione alla Stazione Appaltante garantendo, altresì, la propria presenza nelle conferenze di servizi all'uopo indette, in particolare a quella prevista dall'articolo 27 del Codice dei Contratti.
13. Il Progettista incaricato dovrà inoltre redigere la modulistica, le relazioni e gli elaborati grafici necessari per l'ottenimento delle autorizzazioni, permessi, nulla osta, etc., comunque denominati.
14. Su tutti gli elaborati del progetto dovranno essere indicati i nominativi dei progettisti incaricati. Tutti gli elaborati dovranno essere sottoscritti dall'incaricato delle integrazioni delle prestazioni specialistiche per l'assunzione della piena e incondizionata responsabilità. Al coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione fanno carico tutti gli obblighi di cui all'articolo 91 del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
15. Qualora ai sensi dell'articolo 23, co. 4, del Codice dei Contratti il primo livello di progettazione venga omissis, allora il progetto definitivo dovrà comprendere tutti gli elementi previsti per il livello omissis, salvaguardando la qualità della progettazione, tenendo in considerazione anche quanto previsto ai sensi dell'articolo 147, co. 2, del Codice dei Contratti.
16. Per la redazione della documentazione contabile allegata al progetto, l'Appaltatore dovrà far riferimento, ove possibile, ai Prezzari dei lavori pubblici delle Regioni/PA dell'Area Territoriale, Prezzari dei lavori pubblici delle Regioni/PA del Lotto Geografico, Prezzario dei lavori pubblici delle Regioni limitrofe confinanti a quella del lotto per il quale si partecipa (l'ordine di priorità sarà dato dall'ordine alfabetico delle Regioni limitrofe confinanti), prezzario DEI in vigore al momento dell'evento.

Art. 14 (ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA)

1. I contenuti minimi del progetto esecutivo sono disciplinati dagli articoli dal 33 al 43 del Regolamento, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 23 e 216, co. 4, del Codice dei Contratti.
2. La progettazione dovrà essere svolta in conformità ai principi espressi dall'articolo 23, co. 1, del Codice dei Contratti, e dall'articolo 15, co. 1, del Regolamento, in forma organica e coordinata rispetto alle presenti Condizioni Generali, alla documentazione fornita dalla Stazione Appaltante, nonché nell'offerta presentata. Il progetto esecutivo indica, nel dettaglio, le esatte metodologie operative, i materiali da utilizzare e le modalità tecnico-esecutive degli interventi ed è

elaborato sulla base di indagini dirette ed adeguate campionature di intervento, giustificate dall'unicità dell'intervento conservativo. Il progetto esecutivo contiene anche un Piano di monitoraggio e manutenzione.

3. Gli elaborati progettuali dovranno rispettare i contenuti indicati dalle vigenti disposizioni del Regolamento, così come disposto dall'articolo 23, co. 3, del Codice dei Contratti. Ove nelle more dell'esecuzione del presente appalto venga adottato il decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti di definizione dei contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali, andrà comunque verificata e garantita la conformità degli elaborati progettuali a quest'ultimo atto regolamentare. In ogni caso, le indicazioni normative sono da intendersi integrate dalle specifiche disposizioni contenute all'interno delle Condizioni Generali e della documentazione fornita dalla Stazione Appaltante.
4. Il Progettista incaricato dovrà garantire la realizzazione di un intervento di qualità e tecnicamente valido, nel rispetto del miglior rapporto fra i benefici ed i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione. L'attività dovrà essere improntata ai principi di sostenibilità ambientale e nel rispetto, tra l'altro, della minimizzazione dell'impegno di risorse materiali non rinnovabili e di massimo riutilizzo delle risorse naturali impegnate dall'intervento e della massima manutenibilità, miglioramento del rendimento energetico, durabilità dei materiali e dei componenti, sostituibilità degli elementi, compatibilità tecnica ed ambientale dei materiali ed agevole controllabilità delle prestazioni dell'intervento nel tempo.
5. Il Progettista incaricato dovrà produrre altresì tutti gli elaborati e la documentazione per l'acquisizione di tutti i pareri, visti, autorizzazioni e nulla osta comunque necessari alla appaltabilità dell'opera, ivi compresa la documentazione necessaria allo svolgimento della conferenza di servizi, nonché quanto necessario per conseguire la verifica positiva ai sensi dell'articolo 26 del Codice dei Contratti, per conseguire la validazione positiva ai sensi dell'articolo 26, co. 8, del Codice dei Contratti e per consentire l'immediata appaltabilità e cantierabilità dei lavori progettati.
6. Il progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da realizzare. Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamenti, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisorie. Il progetto è redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo nonché delle prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o in sede di accertamento di conformità urbanistica, o di conferenza di servizi o di pronuncia di compatibilità ambientale, ove previste. Il progetto esecutivo determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma e il piano di manutenzione dell'opera e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo.
7. In particolare, dato il carattere d'urgenza degli interventi in oggetto, il cronoprogramma dei lavori redatto dal progettista dovrà essere improntato a tempestività, prevedendo anche l'eventuale esecuzione in parallelo di più attività lavorative, sempre nel rispetto delle prescrizioni del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
8. Il Progettista incaricato è obbligato ad apportare al progetto tutte le modifiche, correzioni, integrazioni o a fornire chiarimenti che dovessero essere richiesti dagli Enti preposti al rilascio di eventuali nulla osta o pareri ovvero dal RUP in sede di esame del progetto o da Enti ed Amministrazioni terze nella fase di approvazione, fatto salvo il diritto di tutela ai fini della responsabilità progettuale, nonché ad adeguare il progetto a tutte le modifiche richieste in sede di verifica e validazione e sino all'avvenuta definitiva approvazione dello stesso, senza avere diritto ad alcun maggior compenso.
9. Nello svolgimento delle attività progettuali il Progettista incaricato dovrà coordinarsi costantemente con il RUP secondo le specifiche modalità previste dalle presenti Condizioni Generali e dal Contratto Specifico.
10. Tutti gli elaborati progettuali rimarranno in proprietà della Stazione Appaltante che potrà quindi utilizzarli in maniera piena ed esclusiva a sua discrezione. Tali elaborati dovranno essere forniti secondo la tempistica dettagliata all'interno delle presenti Condizioni Generali.
11. Il Progettista incaricato è obbligato alla sottoscrizione per assunzione di responsabilità (da parte del Responsabile

dell'integrazione delle prestazioni specialistiche per ogni elaborato, da parte degli Specialisti di settore per gli elaborati di rispettiva competenza) di tutte le copie che saranno prodotte, anche in forma parziale, ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni previste dalla Legge, o per qualsiasi procedura amministrativa interna o esterna, sia in costanza di rapporto contrattuale che successivamente.

12. Eventuali ulteriori copie di lavoro di ciascun elaborato e/o del progetto che verranno realizzate dall'Appaltatore nel corso della progettazione, su richiesta della Stazione Appaltante ovvero su richiesta di soggetti terzi nella fase di approvazione dei progetti, saranno interamente a carico dello stesso.
13. Il Progettista incaricato dovrà recepire nel progetto tutte le indicazioni e le prescrizioni provenienti dal RUP e/o dagli enti di controllo preposti, senza che possano essere sollevate eccezioni di sorta e/o richiedere oneri aggiuntivi e/o speciali compensi. In particolare, l'Appaltatore dovrà recepire all'interno del progetto esecutivo tutte le eventuali prescrizioni apposte dagli organi tecnici di controllo, nonché le modificazioni eventualmente richieste della Stazione Appaltante prima dell'approvazione del progetto medesimo, anche in attuazione delle operazioni di verifica/validazione del progetto esecutivo, senza per ciò sollevare eccezioni di sorta e/o richiedere oneri aggiuntivi e/o speciali compensi.
14. Il Progettista incaricato dovrà predisporre tutte le pratiche e i fascicoli, in duplice copia, da trasmettere agli organi deputati al rilascio di pareri/autorizzazioni, e dovrà prestare la massima assistenza e collaborazione alla Stazione Appaltante garantendo, altresì, la propria presenza nelle conferenze di servizi all'uopo indette.
15. Il Progettista incaricato dovrà inoltre redigere la modulistica, le relazioni e gli elaborati grafici necessari per l'ottenimento delle autorizzazioni, permessi, nulla osta, etc., comunque denominati.
16. Su tutti gli elaborati del progetto dovranno essere indicati i nominativi dei progettisti incaricati. Tutti gli elaborati dovranno essere sottoscritti dall'incaricato delle integrazioni delle prestazioni specialistiche per l'assunzione della piena e incondizionata responsabilità.
17. Qualora ai sensi dell'articolo 23, co. 4, del Codice dei Contratti uno o più livelli di progettazione venga omesso, allora il progetto esecutivo dovrà comprendere tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione.
18. Per la redazione della documentazione contabile allegata al progetto, l'Appaltatore dovrà far riferimento, ove possibile ai Prezzari dei lavori pubblici delle Regioni/PA dell'Area Territoriale, Prezzari dei lavori pubblici delle Regioni/PA del Lotto Geografico, Prezzario dei lavori pubblici delle Regioni limitrofe confinanti a quella del lotto per il quale si partecipa (l'ordine di priorità sarà dato dall'ordine alfabetico delle Regioni limitrofe confinanti), prezzario DEI in vigore al momento dell'evento.

Art. 15 (COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER LA PROGETTAZIONE DEI LAVORI)

1. Le funzioni di Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione sono regolate dagli articoli 90, co. 3 e 91 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e dall'articolo 39 del d.P.R. 207/2010, con l'obbligo per l'Appaltatore di uniformare la propria attività ad eventuali nuove normative e regolamenti che insorgessero durante lo svolgimento dell'incarico. In particolare, l'appaltatore dovrà predisporre il "Piano di sicurezza e di coordinamento" e il "Fascicolo tecnico dell'opera", nei tempi indicati per lo svolgimento del relativo livello di progettazione.
2. Le eventuali interferenze delle lavorazioni dovranno essere gestite nell'ambito della Piano di Sicurezza e Coordinamento, al fine di eliminare e/o ridurre al minimo gli eventuali rischi interferenziali.

Art. 16 (DIREZIONE DEI LAVORI)

1. L'attività di DL dovrà essere svolta in conformità all'articolo 101, co. 3, del Codice dei Contratti e del D.M. 49/2018, nonché nel rispetto di tutte le pertinenti e nelle Norme Tecniche relative alle costruzioni.

2. La DL garantisce il controllo tecnico, contabile ed amministrativo dell'esecuzione dell'intervento, affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto ed al Contratto Specifico.
3. L'ufficio di Direzione lavori, oltre alla figura del Direttore dei Lavori, potrà eventualmente comprendere un assistente con funzione di Direttore operativo, con i compiti di cui all'articolo 101, co. 4, del Codice dei Contratti, e un assistente con funzione di Ispettore di cantiere, con i compiti di cui al comma 5 del suddetto articolo 101.
4. In ogni caso, il Direttore dei lavori non deve avere in corso, né avere avuto negli ultimi tre anni, rapporti non episodici, quali quelli di legale rappresentante, titolare, socio, direttore tecnico, con gli Appaltatori dei lavori, compresi i relativi subappaltatori, né rapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, con il titolare o con chi riveste cariche societarie nelle stesse.
5. A fronte della comunicazione scritta dell'appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori, il Direttore dei Lavori effettuati i necessari accertamenti in contraddittorio, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al R.U.P., che ne rilascia copia conforme all'appaltatore; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il Direttore dei Lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
6. Ai sensi dell'articolo 102, co. 9 del Codice dei Contratti, entro lo stesso termine è redatto l'aggiornamento del piano di manutenzione. Ai sensi dell'articolo 102, co. 9, del Codice dei Contratti, al termine dei lavori è altresì redatto un consuntivo scientifico, a cura del Direttore dei Lavori.

Art. 17 (COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE)

1. Le funzioni di Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione dovranno essere svolte in conformità a quanto previsto del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 18 (MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI)

1. Le singole fasi di progettazione dovranno essere svolte secondo un percorso integrato e condiviso con la Stazione Appaltante, per il tramite del RUP e rivolto agli Enti preposti al rilascio dei pareri/autorizzazioni/nulla osta/etc. cui l'intervento è soggetto. Tale percorso integrato seguirà le singole fasi di progettazione nel loro svolgimento, dall'avvio fino alla fase autorizzativa/conclusiva e riguarderà la valutazione e l'approfondimento di tutti gli aspetti di interesse dei soggetti sopra indicati, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi per la Stazione Appaltante rispetto all'importo di aggiudicazione anche a seguito di richieste di partecipazione a incontri aggiuntivi presso la sede della Stazione Appaltante o l'ufficio del RUP o degli Enti sopra indicati o di approfondimenti, modifiche, integrazioni delle scelte progettuali e, conseguentemente, degli elaborati prodotti.
2. I servizi oggetto di affidamento dovranno essere svolti presso la sede dell'Appaltatore, fatta eccezione per le indagini propedeutiche alla progettazione, la DL ed il CSE da effettuarsi presso la sede di esecuzione delle opere.
3. L'Appaltatore può avvalersi di propri collaboratori; in ogni caso, l'attività dei suddetti collaboratori avviene sotto la stretta e personale responsabilità dell'Appaltatore, e costui ne risponde sotto ogni profilo e senza alcuna riserva. Resta inteso che l'utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le operazioni oggetto dell'incarico di cui alle presenti Condizioni Generali, saranno regolate mediante intese dirette ed esclusive tra l'Appaltatore e gli interessati, le cui competenze saranno a totale carico e spese del medesimo.
4. Il RUP può, in ogni momento, chiedere all'Appaltatore, l'allontanamento immediato o la sostituzione immediata dei predetti collaboratori, senza obbligo di motivazione. Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore.

5. I contenuti del progetto, in ciascuna fase, dovranno essere conformi alle indicazioni contenute nelle presenti Condizioni Generali, nella documentazione di gara e, in generale, nelle istruzioni operative che la Stazione Appaltante formalizzerà all'appaltatore prima dell'avvio della progettazione o in corso di svolgimento della stessa.
6. L'avvio delle singole fasi di incarico dovrà essere espressamente commissionato dalla Stazione Appaltante; pertanto, nessun compenso verrà riconosciuto per attività svolte dall'appaltatore di propria iniziativa senza la preventiva richiesta della Stazione Appaltante.
7. Nello svolgimento delle attività da progettare e coordinare particolare cura ed attenzione dovrà essere posta nei confronti di tutte le attività circostanti e delle possibili interferenze con le stesse, dell'osservanza degli aspetti inerenti alla salvaguardia della salute, della sicurezza e dell'igiene, dei lavoratori (con particolare riferimento all'articolo 26 del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).
8. La progettazione nell'ottica di realizzare un intervento di qualità e tecnicamente valido, nel rispetto del miglior rapporto fra i benefici e i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione, deve essere rivolta a principi di sostenibilità ambientale. Il progetto dovrà quindi prevedere la minimizzazione dell'impegno di risorse materiali non rinnovabili e il massimo riutilizzo delle risorse naturali e dei materiali riciclati garantendo, contestualmente:
 - la massima manutenibilità;
 - il miglioramento del rendimento energetico;
 - al contenimento dei consumi energetici e delle emissioni inquinanti;
 - la durabilità dei materiali e dei componenti;
 - la sostituibilità degli elementi;
 - la compatibilità tecnica ed ambientale dei materiali;
 - l'agevole controllabilità delle prestazioni dell'intervento nel tempo.

Inoltre, in particolare, le scelte Progettuali dovranno essere coerenti con i Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 11 ottobre 2017.

Art. 19 (CARATTERISTICHE DEGLI ELABORATI DI PROGETTO)

1. Gli elaborati progettuali dovranno essere sviluppati utilizzando le migliori tecnologie informatiche, ivi compresa la tecnologia Building Information Modeling (BIM) di cui al DM MIT n. 560/2017, in modo da permettere l'utilizzazione di modelli in 3D digitali ed il rilevamento delle interferenze, per seguire e supportare i progetti in tutto il loro ciclo di vita – dalla progettazione e documentazione, alla costruzione e al supporto in cantiere, alla manutenzione.
2. La scala di riferimento dei livelli di sviluppo degli oggetti è da riferirsi alla Norma UNI 11337:2017 – Parte 4, ed eventuali successivi aggiornamenti.
3. Di seguito viene presentato il livello di sviluppo richiesto che gli oggetti contenuti in ciascun modello informativo devono avere per il raggiungimento degli obiettivi e degli usi sopra descritti, per ciascuna fase del progetto:

Fasi Progettuali	Level Of Developement (LOD)	Norma UNI 11337
DOCFAP/Progettazione Preliminare	100	B
Progettazione Definitiva	200	C
Progettazione Esecutiva	300	D

Il Concorrente deve soddisfare i requisiti minimi descritti in questa sezione e di seguito meglio specificati.

LOD 100: rappresentazione del progetto di tipo concettuale, con un modello di soli volumi e forme geometriche nel quale non sono fornite informazioni in merito ai materiali ed alle componenti.

LOD 200. il modello 3D fornisce una rappresentazione semplificata dell'opera ma è possibile reperire, in maniera ancora approssimativa, orientamento, forme, dimensioni e posizione dell'opera e degli elementi interni al modello.

Agli oggetti del modello sono collegate informazioni non solo grafiche ma anche di tipo meccanico, fisico, termico e di costo.

LOD 300. tale livello di dettaglio è comparabile con la fase esecutiva del progetto di un'opera. Gli elementi del modello sono definiti in termini di quantità, dimensione, forma e posizione; inoltre sono presenti tutti i parametri di tipo meccanico, fisico, termico e di costo.

4. In ogni caso, i parametri e le tipologie degli elaborati progettuali dovranno rispettare le norme fissate dal Codice, dal Regolamento per la parte ancora vigente, e quelle CEI e UNI.
5. Tutti i file, sia quelli riguardanti le relazioni, che le tavole progettuali e quant'altro componga il progetto, dovranno essere consegnate, in forma cartacea, su supporto magnetico - ottico, nei formati editabili compatibili con i software in uso degli uffici dell'Amministrazione (Autodesk REVIT Ultimate per il progetto sviluppato in BIM, AutoCAD, Microsoft Word ed Excel, ecc.), ed in formato di stampa pdf.

Art. 20 (DURATA DEL CONTRATTO SPECIFICO)

1. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni che le Stazioni Appaltanti richiederanno fino alla data di scadenza dell'Accordo Quadro. Le prestazioni richieste tramite OdA emessi prima della scadenza dell'Accordo Quadro dovranno essere ultimate anche se sia già decorso il termine di scadenza del predetto Accordo Quadro.
2. I Contratti Specifici conservano efficacia sino al completamento delle attività oggetto di affidamento, anche se la loro durata dovesse superare il termine di validità dell'Accordo Quadro e senza che, in questo caso, l'appaltatore possa chiedere indennizzi, risarcimenti o compensi di qualsiasi natura.
3. Resta ferma in ogni caso la scadenza per l'esecuzione degli interventi fissata entro il termine del 31 dicembre 2025.
4. L'Appaltatore comunicherà al DEC, a mezzo PEC o lettera raccomandata con A.R. o tramite fax, di cui la Stazione Appaltante comunicherà successivamente i relativi riferimenti, la data nella quale ritiene di aver ultimato le prestazioni. Il DEC procederà, in contraddittorio alle eventuali constatazioni redigendo apposito certificato di ultimazione delle prestazioni. Dalla data di ultimazione delle prestazioni decorreranno i termini per la redazione del certificato di regolare esecuzione.

Art. 21 (AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO SPECIFICO)

1. L'avvio dell'esecuzione della prestazione è disciplinato dall'articolo 19 del DM n. 49/2018 e ha inizio, dopo la stipula del Contratto Specifico, con la sottoscrizione di apposito verbale di avvio delle attività.
2. Il DEC, sulla base delle disposizioni del RUP, dopo che il contratto è divenuto efficace, dà avvio all'esecuzione delle prestazioni, fornendo all'Appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie e redigendo, laddove sia indispensabile in relazione alla natura e al luogo di esecuzione delle prestazioni, apposito verbale ("verbale di avvio dell'esecuzione") firmato anche dall'Appaltatore.
3. È facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d'urgenza all'esecuzione del contratto, anche nelle more della stipulazione formale del Contratto Specifico o dell'Accordo Quadro, secondo quanto previsto dall'articolo 8, co. 1, lettera a) del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, come modificato dall'articolo 51, co. 1, lett. f), del successivo decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, e dell'articolo 32, co. 8, del Codice dei Contratti, fatto salvo il successivo recesso dallo stesso, nel caso in cui l'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal Sub-Disciplinare 2 nei confronti dell'aggiudicatario abbia dato esito negativo. In tal caso il DEC indica espressamente nel verbale di avvio le prestazioni che l'Appaltatore deve immediatamente eseguire.

4. Se nel giorno fissato e comunicato, l'Appaltatore non procede all'avvio della prestazione, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione definitiva, altrimenti il DEC fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla prima data di avvio. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante non stipulare o risolvere il contratto ed incamerare la cauzione, a seconda che il mancato avvio si verifichi prima o dopo la stipulazione del contratto, fermo restando il risarcimento del danno se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'Appaltatore.
5. Il termine per l'ultimazione delle prestazioni è stabilito per ciascun affidamento nel relativo Contratto Specifico in giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di avvio delle attività e relativo cronoprogramma.

Art. 22 (VERIFICA PERIODICA DELL'AVANZAMENTO DELLA PROGETTAZIONE)

1. La Stazione Appaltante ha facoltà di esercitare, sia direttamente sia mediante soggetti terzi, dalla medesima incaricata, ogni più ampia attività di verifica e controllo sull'operato dell'Appaltatore e/o di tutti i soggetti deputati all'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto, senza che in conseguenza di tale circostanza l'Appaltatore possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti della Stazione appaltante.
2. L'esito favorevole delle verifiche e/o dei controlli eventualmente effettuati dalla Stazione Appaltante non esonera né limita in ogni caso l'Appaltatore dai propri obblighi e dalle proprie responsabilità; pertanto, anche successivamente all'effettuazione delle verifiche stesse, qualora venga accertata la non conformità alle prescrizioni contrattuali dell'attività esercitata dall'Appaltatore, il medesimo dovrà in ogni caso provvedere a sua cura e spese al tempestivo adempimento di tutto quanto eventualmente richiesto dalla Stazione appaltante o, comunque, occorrente al fine di ricondurre l'attività alle suddette prescrizioni contrattuali.
3. Resta in ogni caso ferma ed impregiudicata l'integrale responsabilità dell'Appaltatore nei confronti della Stazione appaltante per il perfetto e puntuale adempimento delle prestazioni oggetto del Contratto.
4. La Stazione Appaltante, anche durante lo sviluppo del progetto, avrà facoltà di richiedere l'approfondimento di taluni aspetti tematici, nonché la strutturazione di determinate porzioni del Progetto in modo differente da quello proposto dal Professionista, dovendo, in tal caso, quest'ultimo uniformarsi alle disposizioni impartitegli senza sollevare eccezione alcuna.
5. La Stazione Appaltante si riserva di effettuare tramite il RUP o altra figura delegata dalla Stazione Appaltante, verifiche circa l'effettivo stato di avanzamento della progettazione, mediante convocazione di incontri, richiesta di relazione per iscritto, sopralluoghi o con altre forme ritenute idonee, di prendere visione degli elaborati sino a quel momento prodotti, che dovranno essere tempestivamente consegnati in bozza, senza che l'appaltatore né il progettista possano opporre rifiuto e eccezioni di sorta.
6. L'Appaltatore è tenuto a effettuare incontri, con cadenza almeno quindicinale, con il RUP al fine di:
 - consentire il continuo monitoraggio dello stato di avanzamento della progettazione;
 - identificare tempestivamente le possibili cause che possano influire negativamente sulla progettazione proponendo le adeguate azioni correttive;
 - identificare tempestivamente la necessità di acquisire ulteriori informazioni, indicazioni tecniche e/o amministrative, pareri e quant'altro eventualmente necessario rispetto a quanto già in possesso del progettista;
 - agevolare la redazione del progetto seguendone lo sviluppo "passo a passo" e fornendo un supporto continuo al RUP.

7. Il RUP potrà disporre una frequenza più ravvicinata degli incontri o l'esecuzione di specifici incontri al fine di far fronte a particolari problematiche progettuali, tecniche o amministrative.
8. L'Appaltatore è tenuto a partecipare agli incontri indetti della Stazione Appaltante al fine di fornire le necessarie spiegazioni in merito al progetto elaborato.
9. L'Appaltatore è inoltre tenuto a partecipare agli incontri indetti della Stazione Appaltante per l'acquisizione dei pareri da parte di tutti gli enti di controllo.
10. L'Appaltatore è obbligato a far presente al RUP evenienze, emergenze o condizioni che si verifichino nello svolgimento delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari o anche solo opportuni interventi di adeguamento o razionalizzazione.
11. Al fine di assicurare ogni sforzo possibile per la celere realizzazione del progetto, con riferimento alle modalità di esecuzione delle attività di progettazione, il Contratto Specifico potrà prevedere:
 - il continuo monitoraggio dello stato di avanzamento della progettazione al fine di: identificare tempestivamente le possibili cause che possano influire negativamente sulla progettazione, proponendo le adeguate azioni correttive; acquisire ulteriori informazioni, indicazioni tecniche o amministrative, pareri, rispetto a quanto già in possesso del progettista;
 - la verifica delle disposizioni progettuali con gli Organi/Strutture interne alla Stazione Appaltante per agevolare la redazione del progetto seguendone lo sviluppo "passo a passo", assicurando un continuo confronto con il professionista;
 - l'obbligo per il soggetto incaricato della progettazione di effettuare incontri o sopralluoghi, con cadenza periodica, laddove richiesto anche settimanale, presso qualsiasi luogo che verrà indicato dal RUP, alla presenza di quest'ultimo o del/dei referente/i tecnico/i all'uopo indicato/i.

In occasione di tali incontri l'incaricato dovrà produrre la documentazione progettuale "in progress" in formato elettronico e cartaceo anche per consentire la valutazione da parte del RUP, o del referente tecnico da lui incaricato, del corretto avanzamento delle attività progettuali in relazione al termine di consegna intermedio e/o finale.

Il RUP potrà, a suo insindacabile giudizio e senza che questo possa giustificare la richiesta di ulteriori compensi da parte del soggetto incaricato della progettazione, disporre una frequenza più ravvicinata degli incontri o l'esecuzione di specifici incontri al fine di far fronte a particolari problematiche progettuali, tecniche o amministrative, oltre che pianificare incontri mirati con i soggetti incaricati della verifica "in progress" della progettazione di che trattasi.

In ogni caso lo svolgimento delle prestazioni deve essere improntato a tempestività.

12. I termini per l'esecuzione delle prestazioni previsti dal Contratto Specifico saranno interrotti solo con atto scritto motivato da parte della Stazione Appaltante, come meglio specificato nel successivo articolo e da ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente o, per quanto non disciplinato da tale normativa, da ordini specifici della Stazione Appaltante. Il termine di cui trattasi pertanto resta pertanto sospeso dalla data del verbale di sospensione e riprende a decorrere all'emissione del verbale di ripresa o altro ordine scritto della Stazione Appaltante.

Art. 23 (APPROVAZIONE DELLE FASI PROGETTUALI)

1. L'avvenuta approvazione di ciascun progetto sarà comunicata in forma scritta all'Appaltatore da parte del RUP.

2. È esclusa ogni forma di approvazione tacita o implicita.
3. L'approvazione non comporta accettazione e non esime l'Appaltatore dai propri obblighi e dalle proprie responsabilità.
4. L'Appaltatore sarà tenuto a modificare e/o integrare gli elaborati prodotti sulla base delle richieste avanzate dalla Stazione Appaltante, con particolare riferimento al recepimento di tutte le prescrizioni emanate da enti, autorità di controllo e soggetti coinvolti, a vario titolo, nell'approvazione e nella realizzazione dell'intervento in oggetto: resta inteso che tali approvazioni, rappresentano le condizioni necessarie alla successiva approvazione da parte della Stazione appaltante.
5. Ad ogni modo la Stazione Appaltante, per il tramite del RUP, si riserva la facoltà di avvalersi dell'articolo 147, co. 5, del Codice dei Contratti, accertata la natura e le caratteristiche del bene, ovvero il suo stato di conservazione, tali da non consentire l'esecuzione di analisi e rilievi esaustivi o comunque presentino soluzioni determinabili solo in corso d'opera, può prevedere l'integrazione della progettazione in corso d'opera, il cui eventuale costo deve trovare corrispondente copertura nel quadro economico.

Art. 24 (PARTECIPAZIONE AL TAVOLO TECNICO DI COORDINAMENTO DELLA PROGETTAZIONE)

1. Ove previsto dal Contratto Specifico, l'Appaltatore dovrà partecipare con un proprio referente al tavolo tecnico permanente guidato dal RUP e previsto quale strumento funzionale ad assicurare la necessaria omogeneità ed unitarietà della progettazione delle prestazioni appaltate dalla Stazione Appaltante relativamente agli aspetti tecnico-progettuali e a quelli inerenti agli strumenti informatici, il telecontrollo e la gestione delle opere.
2. L'Appaltatore dovrà rendersi disponibile e farsi parte diligente ai sensi del combinato disposto ex articoli. 1176 e 2232 del Codice Civile ad apportare al progetto tutte le modifiche, correzioni, integrazioni o fornire chiarimenti che dovessero essere richiesti in sede di tavolo tecnico, ai fini del raggiungimento dell'omogeneità progettuale per l'intero territorio interessato dall'intervento.

Art. 25 (PROROGHE E DIFFERIMENTI)

1. Se l'Appaltatore, per causa a lui non imputabile, non è in grado di ultimare le prestazioni nei termini previsti dal Contratto Specifico, può chiedere la proroga con istanza motivata, da presentarsi nei tempi richiesti dalla Stazione Appaltante. Sull'istanza decide il RUP, sentito il DEC. La proroga del termine di esecuzione del contratto non può superare i trenta giorni.
2. A titolo indicativo e non esaustivo sono considerate cause non imputabili all'Appaltatore: ritardi causati o da impedimenti frapposti dalla Stazione Appaltante in relazione a proprie esigenze o conseguenti all'inadempimento, da parte della Stazione Appaltante, delle obbligazioni per la stessa derivanti dalle presenti Condizioni Generali o ritardi nell'esecuzione di altre prestazioni o opere propedeutici o strumentali ai servizi oggetto del presente contratto e formanti oggetto di altri contratti in essere tra la Stazione Appaltante e terzi.
3. La richiesta di proroga può essere presentata anche se mancano meno di 15 giorni alla scadenza del termine, comunque prima di tale scadenza, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza del ritardo.
4. Qualora nel corso dell'appalto si verificasse un evento che a giudizio dell'Appaltatore risultasse tale da impedire oggettivamente il rispetto del termine di esecuzione, l'Appaltatore può presentare alla Stazione Appaltante richiesta di proroga in forma scritta, entro 7 giorni dalla data del verificarsi dell'evento e fornire dalla Stazione Appaltante, entro i successivi 7 giorni, tutti gli elementi in suo possesso a comprova dell'evento stesso. Detti

adempimenti si intendono prescritti per l'Appaltatore che non vi ottemperi, a pena di decadenza del diritto di avanzare successivamente, in qualsiasi sede, pretese relative alla proroga del termine di esecuzione.

5. La richiesta di proroga deve essere presentata al RUP o al DEC che può richiedere, in merito alla concessione della proroga, la formale espressione della Stazione Appaltante.
6. Nei casi di cui al comma 2 se la proroga è concessa formalmente dopo la scadenza del termine di esecuzione, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
7. La mancata determinazione del RUP entro i termini sopra indicati costituisce rigetto della richiesta.

Art. 26 (SOSPENSIONI ORDINATE DAL DEC)

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 107, co. 1 del Codice dei Contratti, in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea la regolare esecuzione dei servizi, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del Contratto Specifico, il DEC può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'Appaltatore o del suo Rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei servizi, l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, nonché dello stato di avanzamento.
2. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 107, co. 3 del Codice dei Contratti, non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il RUP, ovvero ove nominato il DEC che lo comunica al RUP affinché vi provveda, dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa effettuata il RUP o il DEC procede alla redazione del verbale di ripresa, che deve essere sottoscritto anche dall'Appaltatore e deve riportare il nuovo termine contrattuale.
3. L'Appaltatore non potrà di propria iniziativa, per nessun motivo, sospendere o interrompere l'esecuzione. L'eventuale sospensione delle suddette attività per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce grave inadempimento contrattuale e può comportare la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, fermo restando che saranno a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione. La richiesta di sospensione da parte dell'Appaltatore può essere legittimamente avanzata alla Stazione Appaltante qualora, durante l'esecuzione, sopraggiungano condizioni sfavorevoli rilevanti che oggettivamente impediscono la prosecuzione dell'appalto.
4. Ai sensi dell'articolo 107, co. 2, del Codice dei Contratti, se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dell'appalto, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione Appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile. Nessun indennizzo è dovuto all'Appaltatore negli altri casi.

Art. 27 (SOSPENSIONI ORDINATE DAL RUP)

1. Ai sensi dell'articolo 107, co. 2, del Codice dei Contratti, il RUP può ordinare la sospensione dell'esecuzione per cause di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. L'ordine è trasmesso contemporaneamente all'Appaltatore e al DEC, ove nominato, ed ha efficacia dalla data di emissione.
2. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'Appaltatore e al DEC, se nominato.

Art. 28 (PENALI PER RITARDO)

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferite ad ogni Contratto Specifico, lo stesso, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto al relativo cronoprogramma può prevedere l'applicazione di una penale giornaliera, che sarà ivi determinata dalla Stazione Appaltante, a partire dallo 0,3 ‰ (zero virgola tre per mille) fino all'1 ‰ (uno per mille) sull'importo netto contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a) nell'avvio dell'esecuzione del contratto rispetto alla data fissata dal DEC;
 - b) nell'avvio dell'esecuzione del contratto per cause imputabili all'Appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;
 - c) nel rispetto delle singole scadenze temporali intermedie;
 - d) nella ripresa dell'esecuzione del contratto seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal DEC o dal RUP;
 - e) nel rispetto dei termini imposti dal RUP o dal DEC per il ripristino dell'esecuzione del contratto relativo alle eventuali attività di indagini a supporto della progettazione.
3. Le penali sono applicate all'importo dei servizi ancora da eseguire e sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
4. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi che precedono e negli altri casi previsti dalle Condizioni Generali non può superare il 10% dell'importo netto contrattuale; qualora i ritardi o le violazioni siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale la Stazione Appaltante avrà la facoltà di risolvere il contratto.
5. Qualora il ritardo nell'adempimento determini l'applicazione di una penale di importo superiore a quello previsto dal comma 1, il RUP promuove l'avvio delle procedure previste dall'articolo 108, co. 3, del Codice dei Contratti.
6. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.
7. È ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'Appaltatore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della Stazione Appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Appaltatore. Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide la Stazione Appaltante su proposta del RUP e/o del DEC.
8. Tutte le fattispecie di ritardo sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del DEC immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale.
9. La Stazione Appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti all'Appaltatore medesimo.
10. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per la Stazione Appaltante di risolvere il Contratto nei casi in cui questo è consentito.
11. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla

Stazione Appaltante a causa di ritardi per fatto dell'Appaltatore, per mancati introiti o per qualsiasi altro titolo.

Art. 29 (INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE)

1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio delle prestazioni, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo cronoprogramma o della loro ritardata ultimazione:
 - a) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal DEC o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;
 - b) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dalle presenti Condizioni Generali;
 - c) le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'Appaltatore, né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
 - d) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente;
 - e) ogni altro fatto o circostanza imputabile all'Appaltatore;
 - f) le sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante, dal DEC, o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati;
 - g) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, fino alla relativa revoca.
2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio delle prestazioni, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo cronoprogramma o della loro ritardata ultimazione, i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione Appaltante, se l'Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione Appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici o altri.
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe o di sospensione dei lavori, per la disapplicazione delle penali, né per l'eventuale risoluzione del contratto.

Art. 30 (ANTICIPAZIONE DEL PREZZO)

1. Ai sensi dell'articolo 35, co. 18, del Codice dei Contratti all'Appaltatore sarà corrisposta, a titolo di anticipazione, una quota dell'importo contrattuale nei limiti previsti dalla legge. Detta anticipazione sarà corrisposta dopo la sottoscrizione del Contratto Specifico medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo avvio dell'esecuzione accertato dal RUP, e a condizione della regolare presentazione delle garanzie di cui ai successivi commi 3 e 4. Nel caso il contratto sia sottoscritto nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, l'anticipazione è corrisposta nel primo mese dell'anno successivo, sempre che sia stato accertato l'effettivo avvio dell'esecuzione. La ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'articolo 1282 del codice civile.
2. L'anticipazione è compensata nel corso dell'anno contabile nel quale è stata erogata, mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento emesso nello stesso anno. L'importo della trattenuta è determinato proporzionalmente suddividendo l'importo dell'anticipazione per le mensilità intercorrenti tra l'erogazione e la

conclusione del primo anno contabile o la data prevista per l'ultimazione delle prestazioni, se anteriore; in ogni caso alla conclusione del primo anno contabile o all'ultimazione delle prestazioni, se anteriore, l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.

3. Ai sensi dell'articolo 35, co. 18, del Codice dei Contratti, l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'Appaltatore, di apposita garanzia fideiussoria o assicurativa, alle seguenti condizioni:
 - importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al periodo previsto per la compensazione;
 - l'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dell'esecuzione, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione di ogni pagamento, fino all'integrale compensazione.
4. La garanzia è prestata mediante presentazione di atto di cauzione o di fideiussione, o nelle forme dell'articolo 93, co. 2, del Codice dei Contratti, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
5. La garanzia deve essere conforme alla relativa scheda di cui all'“Allegato B – Schede Tecniche” del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2018, n. 31 recante “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo di cui all'“Allegato A – Schemi Tipo” allegato al predetto decreto.
6. L'Appaltatore decade dall'anticipazione, con l'obbligo di restituzione, se l'esecuzione non procede secondo gli obblighi pattuiti e/o i tempi contrattuali, per ritardi a lui imputabili. In tale caso, sulle somme restituite, spettano alla Stazione Appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
7. La Stazione Appaltante procede all'escussione della fideiussione di cui al comma 3 in caso di insufficiente compensazione ai sensi del comma 2 o in caso di decadenza dell'anticipazione di cui al comma 6, salvo che l'Appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

Art. 31 (PAGAMENTI)

1. Previa verifica delle attività rese, nonché della regolarità contributiva come risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) o documento equipollente, il corrispettivo complessivamente dovuto per l'esecuzione dei servizi relativi a ciascun Contratto Specifico e le specifiche modalità di pagamento saranno determinate nel Contratto Specifico stesso.
2. Al fine di procedere con i pagamenti, l'accertamento ai sensi dell'articolo 26 del D.M. n. 49/2018 della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali è effettuata dal DEC.
3. Il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'Appaltatore, dispone il pagamento, sul quale sono operate le ritenute per la compensazione dell'anticipazione.

4. La Stazione Appaltante provvede al pagamento, a favore dell'Appaltatore, entro i successivi 30 (trenta) giorni, previa presentazione di regolari fatture fiscali elettroniche.
5. La corresponsione degli acconti è sospesa nei seguenti casi, previo riscontro documentale degli inadempimenti rilevati e contestazione scritta degli stessi:
 - per mancata attivazione della polizza professionale o RC, all'insorgenza di danni arrecati a beni mobili e immobili e/o a terzi;
 - per mancato adeguamento o insufficienza delle garanzie e coperture assicurative conseguenti a variante o dalla concessione di proroghe;
 - per mancata eliminazione delle conseguenze dannose o mancata esecuzione di prestazioni eventualmente disposte dal DEC.

Art. 32 (FORMALITA' E ADEMPIMENTI AI QUALI SONO SUBORDINATI I PAGAMENTI)

1. Ai sensi dell'articolo 1, co. 3, del D.Lgs. 5 agosto 2015 n. 127, come modificato dall'articolo 1, co. 909, della L. 27 dicembre 2017 n. 205, i pagamenti avverranno previa emissione delle fatture in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio (Sdi) dell'Agenzia delle Entrate, al Codice Univoco Ufficio IPA della Stazione Appaltante.
2. Ogni pagamento è subordinato alla presentazione alla Stazione Appaltante della pertinente fattura fiscale in formato elettronico, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento.
3. La Stazione Appaltante comunicherà all'appaltatore se è tenuta all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (cd. split payment) previsto dall'articolo 1, co. 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4. Le fatture dovranno essere intestate alla Stazione Appaltante, e riportare, almeno, i seguenti dati: indirizzo sede legale della stazione appaltante, CAP, CF/P.IVA della Stazione Appaltante e dovranno essere corredate dagli estremi del Contratto specifico (numero e data), dovranno riportare, oltre alla modalità di pagamento, il CIG, il CUP, e gli estremi dell'OdA.
5. Nella fattura l'Appaltatore, ai fini della contabilità economico patrimoniale, dovrà specificare la competenza temporale, nonché tutti gli elementi utili alla comprensione degli importi unitari e/o totali che hanno condotto all'importo fatturato.
6. Nel caso di raggruppamenti temporanei, la fatturazione del corrispettivo deve corrispondere alle quote risultanti dal mandato conferito o dall'atto costitutivo ovvero indicate in sede di stipulazione del contratto specifico. La mancata corrispondenza tra gli importi fatturati e le quote di partecipazione note alla Stazione Appaltante sospende il pagamento, senza diritto per l'Appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
7. In ottemperanza alla circolare dell'Agenzia delle Entrate principio di diritto n. 17 del 17 Dicembre 2018, in caso di affidamento delle prestazioni ad una RTI, si specifica che la fatturazione da parte dei componenti del RT e i connessi pagamenti della Stazione Appaltante debbano avvenire pro quota di partecipazione e di prestazioni eseguite dal suddetto raggruppamento temporaneo, poiché ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali, ai sensi anche dell'articolo 48 co. 16 del Codice dei Contratti.
8. Non si potrà procedere a nessun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura elettronica secondo le specifiche di cui sopra. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione da parte della Stazione Appaltante.

9. Ogni pagamento è subordinato:
- a) alla verifica della regolarità del documento fiscale (fattura) emesso dall'Appaltatore;
 - b) all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore e di eventuali subappaltatori;
 - c) agli adempimenti di cui alle presenti Condizioni Generali in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti;
 - d) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - e) all'accertamento, da parte della Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, di eventuale inadempienza all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere, con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.
10. Ai sensi dell'articolo 30, co. 6 del Codice dei Contratti, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di cottimi, di cui all'articolo 105, co. 18, ultimo periodo del Codice dei Contratti, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione Appaltante provvede al pagamento, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente dell'Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di cottimi.

Art. 33 (RITARDI NEI PAGAMENTI)

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione Appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'Appaltatore gli interessi di mora.
2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'Appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto al pagamento, sulle somme dovute decorrono gli interessi di mora.
3. Per il calcolo degli interessi moratori si prende a riferimento il Tasso B.C.E. di cui all'articolo 5, co. 2, del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali.
4. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione.
5. In nessun caso sono dovuti interessi moratori allorché il pagamento sia stato sospeso per effetto di quanto dalle presenti Condizioni Generali.
6. È facoltà dell'Appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto non liquidato raggiunga il 15% dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione Appaltante non provveda tempestivamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'Appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione Appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

7. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
8. La disciplina del presente articolo si applica ai pagamenti in acconto che a saldo.

Art. 34 (REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO)

1. Ai sensi dell'articolo 106, co. 1 lettera a) del Codice dei Contratti, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi, e non si applica l'articolo 1664, primo periodo, del Codice civile; pertanto, i prezzi offerti dall'Appaltatore debbono ritenersi fissi ed invariabili.

Art. 35 (CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI)

1. Ai sensi dell'articolo 105 del Codice dei Contratti, è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, ogni atto contrario è nullo di diritto. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore contraente degli obblighi di cui al presente comma, la Stazione Appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il Contratto. Rimane salvo quanto previsto dall'articolo 106, co. 1, lettera d), n.2, del Codice dei Contratti.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, co. 13, del Codice dei Contratti e delle disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991 n. 52 a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata sia notificato alla Stazione Appaltante. La cessione è efficace e opponibile alla Stazione Appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione stessa. La Stazione Appaltante non accetta cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'Appaltatore intende subappaltare. Il contratto di cessione, ancorché effettuato cumulativamente per più rapporti contrattuali, indica chiaramente gli estremi del contratto al quale la cessione si riferisce ed i singoli importi ceduti con riferimento ai relativi contratti e reca in ogni caso la clausola secondo cui la Stazione Appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla Stazione Appaltante.
3. Dall'atto di cessione dovrà desumersi l'entità del credito ceduto, il cessionario dello stesso, le modalità di pagamento ed i riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo. Il cessionario è tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilità di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136. La Stazione Appaltante potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in forza del presente contratto di appalto. In ogni caso, la cessione dei crediti dovrà avvenire secondo le modalità e le disposizioni normative suindicate.

Art. 36 (GARANZIA DEFINITIVA PER LA STIPULA DEL CONTRATTO SPECIFICO)

1. L'Appaltatore dovrà produrre una garanzia definitiva relativa ad ogni Contratto Specifico eventualmente attivato, contestualmente alla stipula dello stesso, per l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dall'esecuzione del Contratto specifico medesimo. La garanzia definitiva dovrà essere pari al 10% (dieci per cento) dell'importo del Contratto Specifico, applicando il ribasso percentuale offerto in sede di gara, con validità fino all'emissione del certificato di verifica di conformità dei servizi relativi al Contratto Specifico. La garanzia dovrà, inoltre, essere costituita sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, co. 2 e 3, del Codice dei Contratti, in favore della Stazione Appaltante, valida fino al certificato di collaudo, come indicato all'articolo 11 del Disciplinare unico di gara e all'articolo 6.2 del Sub Disciplinare 2, cui si rinvia.
2. Ai sensi dell'articolo 103, co. 1, del Codice dei Contratti, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di

ribasso superiore al venti per cento.

3. La garanzia dovrà essere conforme allo schema tipo di cui all'“Allegato A – Schemi Tipo” del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31 recante *“Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”*, assistita, in quanto parte integrante della stessa, dalla relativa scheda tecnica di cui all'“Allegato B – Schede tecniche” del citato Decreto ministeriale.
4. La garanzia definitiva potrà esser utilizzata per le finalità stabilite dall'articolo 103, co. 2 del Codice dei Contratti. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria. Costituisce inadempimento contrattuale rilevante, anche ai fini dello svincolo progressivo e sul saldo di cui al successivo comma 7, la mancanza della regolarità retributiva e contributiva dell'Appaltatore e dei suoi subappaltatori desumibili dal DURC e/o da analoghe attestazioni rilasciate dagli istituti previdenziali.
5. Qualora la garanzia sia prestata con fideiussione con contratto formato e sottoscritto con modalità telematica, essa è sottoscritta digitalmente sia dal fideiussore che dall'Appaltatore.
6. Qualora il fideiussore rilasci copia del contratto con le modalità stabilite dall'articolo 23, co. 2-bis del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), sarà cura dell'Appaltatore fornire, via PEC, il contratto munito di entrambe le firme digitali.
7. Lo svincolo della fideiussione avviene nella misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare della Stazione appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore dei documenti, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna della predetta documentazione costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
8. La garanzia per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente solo dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione o comunque non prima di dodici mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato e fermo restando, altresì, che tale termine resta sospeso in presenza di una causa impeditiva dello svincolo imputabile all'Appaltatore. Lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
9. La Stazione Appaltante richiede all'Appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sugli acconti da corrispondere all'Appaltatore. In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di diminuzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.
10. Ai sensi dell'articolo 103, co. 10 del Codice dei Contratti, in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
11. La mancata costituzione della garanzia di cui all'articolo 103 co. 1 del Codice dei Contratti determina la decadenza dall'Accordo Quadro e l'acquisizione della cauzione definitiva presentata al momento della stipula dell'Accordo Quadro all'Autorità Responsabile.

Art. 37 (OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'APPALTATORE)

1. Ai sensi dell'articolo 24, co. 4, del Codice dei Contratti, l'Appaltatore dell'incarico dovrà essere munito della polizza di responsabilità civile professionale, di cui all'articolo 5 del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137. Qualora l'appaltatore sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'articolo 1, co. 148, della legge 4 agosto 2017 n. 124. La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.
2. Il soggetto incaricato della progettazione, contestualmente alla sottoscrizione del Contratto Specifico, dovrà produrre una polizza di responsabilità civile professionale, rilasciata da una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, con specifico riferimento ai lavori cui afferisce la progettazione con un massimale garantito, a seconda dell'Area Territoriale di cui risulta assegnatario, non inferiore al 10% dell'importo dei lavori progettati della suddetta Area territoriale, con il limite di € 1.000.000,00, per lavori relativi all'Area territoriale assegnata di importo inferiore a € 5.382.000,00 IVA esclusa o, in alternativa, al 20% dell'importo dei lavori progettati; con il limite di € 2.500.000,00 per lavori di importo relativi all'Area territoriale assegnata superiore a € 5.382.000,00 IVA esclusa. La mancata presentazione della polizza determina la decadenza dall'Accordo Quadro e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta, da parte dell'Autorità Responsabile.
3. La polizza decorrerà dalla data di inizio dell'incarico e avrà termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
4. La polizza, oltre ai rischi di cui all'articolo 106, co. 9 e 10 del Codice dei Contratti, dovrà coprire anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto che possano determinare a carico della Stazione Appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. In caso di errori od omissioni progettuali, la Stazione Appaltante potrà richiedere all'Appaltatore di rivisitare la progettazione, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa.
5. In caso di raggruppamento, la copertura assicurativa contro i rischi professionali dovrà essere soddisfatta dal raggruppamento nel complesso e, più specificamente, dovrà essere presentata un'unica polizza da parte della mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli operatori del raggruppamento ovvero polizza presentata da ciascun componente del raggruppamento con apposita appendice riferita ai lavori oggetto di progettazione con indicazione del relativo massimale.
6. La polizza deve altresì coprire i danni causati da collaboratori, dipendenti e tirocinanti.
7. La polizza assicurativa dovrà essere prestata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
8. Qualora l'ODA contemplasse nell'esecuzione delle attività di rilievo, indagini, di DL, CSE e di ogni attività di campo esecuzione l'Aggiudicatario dovrà altresì produrre, contestualmente alla sottoscrizione del contratto specifico, una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile per infortunio o danni eventualmente da lui/loro stesso/i causati a persone e/o beni dell'Appaltatore medesimo, del subappaltatori o di terzi (compresi dipendenti dell'Appaltatore e/o subappaltatore e/o subfornitore), nell'esecuzione delle attività di rilievo, indagini, di DL, CSE e di ogni attività di campo. Tale polizza dovrà prevedere un massimale di importo pari ad € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00).

9. La polizza R.C.T./R.C.O. dovrà espressamente prevedere che tra i terzi assicurati devono essere ricompresi tutti i soggetti che a qualsiasi titolo e/o veste partecipino o presenzino le attività, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Appaltatore, tra i quali rientrano, in via meramente esemplificativa e non esaustiva:
- il DEC, il RUP, gli amministratori, tutti i dirigenti, il personale dipendente, i preposti, il personale e i consulenti della Stazione appaltante e chiunque, a qualsiasi titolo, intrattenga rapporti con i suddetti organi;
 - tutto il personale dipendente dall'Appaltatore, per le lesioni corporali da questo subite in occasione dell'esecuzione del servizio;
 - i titolari ed i dipendenti di eventuali subappaltatori, di tutte le Ditte e/o Imprese che partecipino, anche occasionalmente, all'esecuzione, nonché delle Ditte fornitrici;
 - il pubblico e chiunque intrattenga rapporti con la Stazione Appaltante.
10. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.
11. La polizza assicurativa dell'Appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.
12. Se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'articolo 48, co. 5, del Codice dei Contratti, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati
13. Le polizze, di cui ai precedenti commi, devono essere estese, oltre che all'ipotesi di colpa grave dell'Appaltatore anche al caso di colpa lieve dell'Appaltatore stesso, e devono portare la dichiarazione di vincolo a favore della Stazione appaltante. L'Appaltatore è tenuto allo scrupoloso rispetto di tutte le condizioni espresse dalle polizze ed a provvedere tempestivamente a tutti gli adempimenti dalle medesime richiesti per conseguire l'operatività in ogni circostanza.
14. In caso di sinistro l'Appaltatore ha l'obbligo di provvedere al reintegro delle somme assicurate.
15. In caso di proroga o di aggiornamento della somma assicurata l'Appaltatore dovrà trasmettere alla Stazione appaltante l'aggiornamento corrispondente della polizza.

Art. 38 (VARIAZIONE DELLE PRESTAZIONI)

1. Nessuna variazione può essere introdotta dall'Appaltatore di propria iniziativa, per alcun motivo, in difetto di autorizzazione della Stazione Appaltante ed in nessun caso l'Appaltatore potrà vantare compensi, rimborsi o indennizzi per quanto eseguito in violazione di tale divieto.
2. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune. Ove necessario, in caso di variazioni in aumento, all'Appaltatore sarà accordato un termine suppletivo, commisurato al tempo necessario all'esecuzione delle prestazioni oggetto di variante.
3. Non sono riconosciute prestazioni extracontrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto del RUP o del DEC, previa approvazione da parte della Stazione appaltante ove questa sia prescritta dalla legge o dal Regolamento.
4. Qualunque reclamo o riserva deve essere presentato dall'Appaltatore per iscritto al RUP o al DEC prima dell'esecuzione della variante o modifica oggetto della contestazione. In assenza di accordo preventivo prima dell'avvio delle prestazioni oggetto di modifica o variante, non sono prese, per qualsiasi natura o ragione, in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell'inizio delle prestazioni oggetto di tali richieste.

5. Qualora si ravvisi la necessità di introdurre varianti o integrazioni al progetto originario per cause addebitabili ad errori o omissioni del progetto esecutivo, nessun compenso è dovuto al Progettista, qualora incaricato della redazione della relativa perizia, restando salve le derivanti responsabilità.
6. All'Appaltatore, non spetta altresì alcun compenso, rimborso, indennità o altro, per varianti, modifiche, adeguamenti o aggiunte che siano richieste in conseguenza di difetti, errori od omissioni in sede di progettazione ovvero a carenza di coordinamento tra i diversi soggetti responsabili degli atti progettuali e del piano di sicurezza.
7. Non sono considerati varianti ai sensi del precedente comma 2 gli interventi autorizzati ai sensi dell'articolo 106, co. 1 lettera e) del Codice dei Contratti e disposti dal RUP per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% dell'importo del contratto stipulato e purché non essenziali o non sostanziali ai sensi dell'articolo 106, co. 4 del Codice dei Contratti.
8. La variante è accompagnata da un atto di sottomissione che l'appaltatore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione.
9. Come previsto dall'articolo 106, co. 12 del Codice dei Contratti, la Stazione appaltante potrà sempre ordinare l'esecuzione in misura inferiore o superiore rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto stesso, agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto originario e senza che l'Appaltatore possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto o che nulla spetti all'Appaltatore a titolo di indennizzo ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.
10. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione, degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute nonché dell'ammontare per importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'appaltatore per transazioni e/o accordi bonari.
11. Ai sensi dell'articolo 22, co. 4, del D.M. 7 marzo 2018, n. 49, nel caso in cui la Stazione appaltante disponga variazioni in diminuzione nel limite del quinto dell'importo del contratto, deve comunicarlo all'Appaltatore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all'Appaltatore a titolo di indennizzo.
12. Durante l'esecuzione l'Appaltatore può proporre al DEC eventuali variazioni migliorative, nell'ambito del limite di cui al comma 7, se non comportano rallentamento o sospensione dell'esecuzione e non riducono o compromettono le prestazioni previste. Tali variazioni devono essere approvate dal RUP, che ne può negare l'approvazione senza necessità di motivazione diversa dal rispetto rigoroso delle previsioni poste a base di gara.
13. Il RUP ovvero, previa autorizzazione di quest'ultimo, il DEC, può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale.
14. L'Appaltatore è obbligato a comunicare al RUP ogni eventuale modificazione soggettiva del contratto con altro operatore in corso di esecuzione ai sensi dell'articolo 106, co. 1 lettera d) del Codice dei Contratti, quali successioni per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizioni o insolvenze. Sono comprese nelle ristrutturazioni societarie anche le cessioni e gli affitti d'azienda o di ramo d'azienda ed altre eventuali ulteriori e diverse vicende societarie legittime alla luce dell'ordinamento giuridico.
15. Per la verifica della sussistenza dei suddetti presupposti è fatto obbligo all'appaltatore di comunicare preventivamente al RUP le suddette modifiche, documentando il possesso dei requisiti di qualificazione dell'operatore economico succeduto. In mancanza di tale comunicazione le modifiche non producono effetto nei confronti della Stazione appaltante. A seguito della comunicazione ricevuta dall'appaltatore, la Stazione Appaltante procede entro 10 giorni successivi alle verifiche in merito al possesso dei requisiti di qualificazione, mancando i quali può opporsi alle modifiche di cui al presente comma. Decorsi i predetti termini senza che sia intervenuta opposizione, le modifiche di cui al presente comma producono i propri

effetti nei confronti della Stazione appaltante, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 88, co. 4-bis, e 92, co. 3 del Codice Antimafia.

Art. 39 (SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO)

1. Qualora necessario, in base alle prestazioni da eseguirsi in base al Contratto Specifico, ai sensi del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, l'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta e comunque prima della stipulazione del Contratto Specifico o, prima della redazione del verbale di avvio dell'esecuzione se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto, il DUVRI ed una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del predetto Testo Unico.
2. Sarà obbligo dell'Appaltatore di adottare nell'esecuzione dei servizi, le misure e le cautele necessarie a garantire la vita e la incolumità dei lavoratori, delle persone addette al servizio e dei terzi, nonché ad evitare danni di qualunque natura a beni pubblici e privati.
3. L'Appaltatore è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e d'assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.
4. Nell'esecuzione dell'appalto l'Appaltatore garantisce la piena osservanza degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'Allegato X del Codice dei Contratti Pubblici.
5. L'Appaltatore, entro 5 (cinque) giorni prima dall'inizio delle attività, dovrà consegnare tutti i documenti inerenti la sicurezza di competenza dello stesso, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di sicurezza.
6. Le gravi o ripetute violazioni delle norme inerenti alla sicurezza sui luoghi di lavoro da parte dell'Appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
7. La Stazione Appaltante rimane esonerata sin d'ora da ogni responsabilità per le conseguenze di eventuali infrazioni commesse dall'Appaltatore che fossero accertate durante l'esecuzione delle prestazioni.

Art. 40 (SUBAPPALTO)

1. Il subappalto è ammesso nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente documento ed in conformità a quanto previsto dagli articoli 31, co. 8, e 105 del Codice dei Contratti.
2. Nello specifico, ferma la responsabilità esclusiva del progettista, il subappalto è ammesso limitatamente alle attività relative a:
 - indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio
 - attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze.

La Stazione Appaltante indicherà nelle Condizioni particolari le prestazioni oggetto del Contratto specifico da eseguire a cura dell'Appaltatore in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che, i subappaltatori, ove

compatibile, siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'Anagrafe.

Il subappalto è ammesso, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, su istanza dell'Appaltatore debitamente documentata in conformità a quanto previsto nelle presenti Condizioni Generali e in ogni caso nel rispetto della normativa vigente.

3. L'affidamento in subappalto di attività diverse da quelle sopra indicate comporterà l'immediata risoluzione in danno del Contratto Specifico.
4. L'affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, subordinata all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore e del DURC del subappaltatore, alle seguenti condizioni:
 - a) che il subappaltatore sia qualificato per l'esecuzione delle prestazioni e sia in possesso dei medesimi requisiti di onorabilità e affidabilità previsti dall'articolo 80 del Codice dei Contratti;
 - b) che, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, l'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
 - b.1) del contratto di subappalto, in originale o copia autentica; tale contratto di subappalto sarà eventualmente sottoposto a condizione risolutiva, nel caso in cui, all'atto della consegna alla Stazione appaltante, il contratto di appalto non fosse ancora stato sottoscritto; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell'autorizzazione eventualmente rilasciata:
 - l'inserimento delle clausole ai sensi dell'articolo 3, co. 1 e 9, della Legge 13 agosto 2010, n. 136;
 - l'individuazione delle prestazioni affidate con i relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione delle prestazioni;
 - l'importo del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi dell'articolo 105, co. 14, del Codice dei Contratti.
 - b.2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del Codice Civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
 - c) che l'Appaltatore unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, ai sensi della lettera b.1, trasmetta alla Stazione Appaltante:
 - la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di servizi tecnici, in relazione alle prestazioni da realizzare in subappalto;
 - una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei medesimi requisiti di onorabilità e affidabilità previsti dall'articolo 80 del Codice dei Contratti;
 - d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del Codice antimafia; a tale scopo:
 - se l'importo del subappalto è superiore ad euro 150.000,00 la condizione è accertata mediante acquisizione dell'informazione antimafia di cui all'articolo 91, co. 1, lettera c), del Codice predetto, acquisita con le modalità di cui all'articolo 67, co. 2 o co. 3;

- il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo delle prestazioni, se per l'impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, co. 4, o 91, co. 7, del citato Codice.
5. In assenza della documentazione antimafia ed in assenza del possesso dei medesimi requisiti di onorabilità e affidabilità previsti dall'articolo 80 del Codice dei Contratti, il subappalto si intende concesso in pendenza di condizione risolutiva; qualora la documentazione antimafia così come i controlli a campione eseguiti risultino negativi, l'autorizzazione al subappalto si intende revocata.
 6. Il mancato rispetto delle condizioni previste dagli atti di gara e dalla normativa vigente per l'autorizzazione al subappalto e per l'esecuzione dello stesso preclude l'autorizzazione o, se già rilasciata, ne comporta la revoca se già emessa, e può costituire motivo di risoluzione del contratto. In ogni caso, la Stazione Appaltante concede all'Appaltatore termine di 30 giorni per la sostituzione del subappaltatore.
 7. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente comma la Stazione Appaltante può il Contratto Specifico per inadempimento contrattuale e trattenere la garanzia fideiussoria.
 8. In caso di sub-contratti o sub-affidamenti che non sono subappalti ai sensi dell'articolo 105, co. 3, del Codice dei Contratti, stipulati per l'esecuzione dell'Appalto, devono essere comunicati al RUP prima dell'inizio della prestazione, dettagliando specificamente:
 - il nome del sub-contraente;
 - l'importo del sub-contratto;
 - l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati;
 - eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
 9. L'appaltatore è, altresì, obbligato a comunicare alla Stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
 10. L'appaltatore è, inoltre, tenuto a presentare alla Stazione appaltante la seguente documentazione:
 - dichiarazione del sub-contraente attestante la conformità delle attrezzature utilizzate;
 - elenco del personale autorizzato;
 - dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
 - dichiarazione del sub-contraente, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità previsti dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.
 11. Il subappalto deve essere autorizzato preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono:
 - l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto;
 - per i subappalti di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.
 12. Ai sensi dell'articolo 105, co. 14 del Codice dei Contratti, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente

principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

13. I servizi affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto; pertanto, il subappaltatore non può subappaltare a sua volta le prestazioni.
14. In caso di inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai commi precedenti, la Stazione appaltante può risolvere il contratto principale, salvo il diritto al risarcimento del danno.
15. La Stazione Appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i sub-contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136.
16. Con riferimento alle prestazioni affidate in subappalto, il DEC svolge le seguenti funzioni:
 - verifica la presenza sul luogo dell'esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla Stazione Appaltante ai sensi dell'articolo 105, co. 2, del Codice dei Contratti;
 - controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
 - registra le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
 - provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, delle disposizioni di cui all'articolo 105 del Codice dei Contratti.
16. Si potrà procedere secondo quanto previsto dall'articolo 3, co. 2 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120. 21.
17. Al fine di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e così prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, ove compatibile, ai sensi dell'articolo 105, co. 2, del Codice dei Contratti, i subappaltatori dovranno essere iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

Art. 41 (RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO)

1. L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
2. L'Appaltatore in ogni caso solleva la Stazione Appaltante da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di servizi subappaltati. L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore.
3. L'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, sentito il DEC, provvede alla

verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

4. L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente i contratti di subappalto, qualora durante l'esecuzione degli stessi, vengano accertati da Stazione Appaltante inadempimenti delle imprese subappaltatrici di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse di Stazione Appaltante; in tal caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di Stazione Appaltante né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.
5. Il DEC e il RUP provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
6. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della L. 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla L. 28 giugno 1995, n. 246.
7. L'appaltatore dovrà provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di ordine generale di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti.
8. L'Appaltatore dovrà curare e garantire il coordinamento di tutti i subappaltatori, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe alla mandataria.

Art. 42 (PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI)

1. Ad eccezione dei casi di cui all'articolo 105, co. 10 e 13, del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, in relazione alle somme ad essi dovute per le prestazioni effettuate.
2. In ogni caso, l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori, con l'indicazione della parte dei servizi effettivamente eseguiti dai subappaltatori e i relativi importi, pena la sospensione dei successivi pagamenti.
3. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento dell'esecuzione.
4. Gli eventuali pagamenti effettuati direttamente dalla Stazione Appaltante al subappaltatore sono subordinati all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e del subappaltatore e all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti stabiliti dalle presenti Condizioni Generali.
5. Se l'appaltatore non provvede agli adempimenti di cui al comma 2, la Stazione Appaltante sospende l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che perdura l'inadempimento.
6. L'appaltatore sarà responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi dovuti al personale dipendente del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Il pagamento diretto dei subappaltatori effettuato da parte della Stazione Appaltante nei casi di cui all'articolo 105, co. 8, del Codice dei Contratti esonera l'appaltatore dalla predetta responsabilità solidale.

7. L'appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
8. L'appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla Stazione Appaltante prima dell'inizio dell'esecuzione la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici.
9. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC, si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo 30, co. 5 e 6, del Codice dei Contratti.
10. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il RUP inoltrerà le richieste e delle contestazioni alla Direzione Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti.
11. La Stazione Appaltante può opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall'assenza di una o più d'una delle condizioni di cui al comma 3, nonché l'esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il credito del subappaltatore non è assistito da certezza ed esigibilità, anche con riferimento all'articolo 1262, primo comma, del Codice civile.

Art. 43 (ACCORDO BONARIO)

1. Si può ricorrere all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 206 del Codice dei Contratti quando insorgano controversie in fase esecutiva circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute. Si applica per quanto compatibile la disciplina dell'articolo 205 del Codice dei Contratti.
2. Ai sensi dell'articolo 208 del Codice dei Contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta a pena di nullità, nel rispetto del Codice Civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale.

Art. 44 (DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE)

1. Ove non si proceda all'accordo bonario e l'Appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro competente ai sensi dell'articolo 25 c.p.c..
2. È esclusa la competenza arbitrale.
3. La decisione dell'Autorità giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.
4. Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere l'esecuzione delle prestazioni, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.

Art. 45 (CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA)

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dell'esecuzione delle prestazioni, e in particolare:
 - a) nell'esecuzione delle prestazioni che formano oggetto d'appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i servizi;

- b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c) è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
 - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. Ai sensi dell'articolo 30, co. 6, e 105, co. 10 e 11, del Codice dei Contratti, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o dei subappaltatori, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.
3. Ai sensi dell'articolo 30, co. 5, del Codice dei Contratti, in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subcontratti, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dai pagamenti l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del saldo, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione, previo rilascio del DURC.

Art. 46 (DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA)

1. La stipula del Contratto Specifico, l'erogazione di qualunque pagamento, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione, sono subordinati all'acquisizione del DURC dell'appaltatore, o di equivalente certificato rilasciato dagli Enti preposti in caso per la natura giuridica dell'Appaltatore non sia previsto il rilascio del DURC.
2. Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione Appaltante. Qualora la Stazione Appaltante per qualunque ragione non sia abilitata all'accertamento d'ufficio della regolarità del DURC oppure il servizio per qualunque motivo inaccessibile per via telematica, il DURC è richiesto e presentato alla Stazione Appaltante dall'appaltatore e, tramite esso, dai subappaltatori, tempestivamente e con data non anteriore a 120 (centoventi) giorni dall'adempimento di cui al comma 1.
3. Ai sensi dell'articolo 31, co. 4 e 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo la stipula del contratto il DURC è acquisito ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento dell'anticipazione, delle rate di acconto e per il certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione. Per il pagamento del saldo finale è in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo DURC.
4. Ai sensi dell'articolo articolo 30, co. 5, del Codice dei Contratti e dell'articolo 31, co. 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in caso di ottenimento del DURC che segnali un

inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione Appaltante:

- chiede tempestivamente ai competenti enti previdenziali e assicurativi la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC;
 - trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sulle rate di acconto e sulla rata di saldo;
 - corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell'appaltatore e dei subappaltatori;
 - provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.
5. Nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione Appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione Appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

Art. 47 (RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D'UFFICIO)

1. Ai sensi dell'articolo 108, co. 1, del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il Contratto Specifico, durante il periodo di efficacia dello stesso, senza ulteriori adempimenti nei seguenti casi:
 - a. al verificarsi della necessità di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall'articolo 106, co. 4, del Codice dei Contratti, che avrebbero richiesto una nuova procedura di appalto o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni stabilite dalle presenti Condizioni Generali;
 - b. con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, co. 1, lettera e) del Codice dei Contratti al superamento delle eventuali soglie di importo delle modifiche stabilite dalla Stazione Appaltante in deroga a quelle previste dalla Condizioni Generali;
 - c. all'accertamento della circostanza secondo la quale l'Appaltatore, al momento dell'aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all'aggiudicazione previste dall'articolo 80, co. 1, del Codice dei Contratti, per la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma;
 - d. all'accertamento della circostanza secondo la quale l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione delle norme contenute nel Codice dei Contratti.
2. Ai sensi dell'articolo 108, co. 2, del Codice dei Contratti costituiscono sempre e in ogni caso causa di risoluzione del contratto:
 - a) la perdita dei requisiti di qualificazione dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - b) il sopravvenire nei confronti dell'appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero il sopravvenire di una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti;

- c) l'inadempimento, da parte dell'appaltatore, alle disposizioni contrattuali o del DEC riguardo ai tempi di esecuzione ovvero quando risulti l'accertamento del mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- d) la manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione delle prestazioni;
- e) l'accertamento di un grave errore professionale dell'appaltatore ovvero l'interruzione dell'esecuzione del contratto, anche se in presenza di contestazioni;
- f) quando l'Appaltatore modificasse la composizione del gruppo di Progettazione, salvo nei casi dovuti ad impedimenti non riconducibili a colpa dell'Appaltatore stesso o da questi non prevedibili;
- g) quando l'Appaltatore non sostituisse i componenti del gruppo di Progettazione qualora ciò sia richiesto dalla Stazione appaltante;
- h) l'inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- i) la sospensione delle prestazioni o mancata ripresa delle stesse da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo in misura tale da pregiudicare la realizzazione delle prestazioni nei termini previsti dal contratto;
- j) il rallentamento delle prestazioni, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione delle prestazioni nei termini previsti dal contratto;
- k) l'associazione in partecipazione, la cessione anche parziale del Contratto o la violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto, nonché il subappalto abusivo fatta salva, in quest'ultimo caso l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 2 *quinques* della L. n. 726/1982;
- l) la scarsa diligenza nell'ottemperamento alle prescrizioni del R.U.P. e/o degli organi competenti al rilascio delle dovute necessarie autorizzazioni;
- m) la non rispondenza delle prestazioni alle specifiche di contratto e allo scopo dello stesso;
- n) gli eventuali errori materiali nella progettazione e/o il mancato rispetto della normativa applicabile;
- o) il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro o ai piani di sicurezza di cui alle presenti Condizioni Generali, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei Lavori, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;
- p) le azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- q) la violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione delle disposizioni di cui alle presenti Condizioni Generali;
- r) la nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 3, co. 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, nonché nel caso di inosservanza delle procedure di monitoraggio finanziario che comportino nullità contrattuale ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile;
- s) l'applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, co. 1, del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ovvero l'azzeramento del

punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, co. 1-bis, del citato Testo Unico;

- t) l'ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, alle condizioni di cui all'articolo 6, co. 8, del Regolamento; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dei Lavori, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste propone alla Stazione Appaltante la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 108 del Codice dei Contratti;
 - u) la perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti per l'esecuzione delle prestazioni, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
 - v) le azioni o omissioni finalizzate ad impedire il controllo al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L. competente, oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici di cui all'articolo 51 del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro;
- 3. Quando il DEC, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando lo stato di esecuzione, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore.
 - 4. Lo stesso DEC formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante su proposta del RUP dichiara risolto il contratto.
 - 5. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma precedente, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il DEC, se nominato, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
 - 6. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
 - 7. Nel caso di risoluzione del contratto per fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con quest'ultimo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione Appaltante, nel seguente modo:
 - a) sottoscrivendo il contratto specifico con altra impresa ai sensi dell'articolo 110 del Codice dei Contratti o, in caso di indisponibilità di altra impresa, ponendo a base d'asta del nuovo affidamento ai sensi dell'ordinamento vigente l'importo lordo per il completamento dei servizi e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei servizi posti a base d'asta dell'appalto originario, eventualmente incrementato in corso d'opera per effetto di eventuali atti di sottomissione, e l'ammontare lordo dei servizi eseguiti dall'Appaltatore inadempiente medesimo;
 - b) ponendo a carico dell'appaltatore:
 - l'eventuale maggiore costo come sopra calcolato;
 - l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;

- l'eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata ultimazione dei servizi, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche, assistenza, contabilità e verifica di conformità, dei maggiori interessi per il finanziamento, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva esecuzione del servizio alla data prevista dal contratto originario.

Salve le disposizioni delle presenti Condizioni generali in materia di vicende soggettive dell'appaltatore, qualora nel caso di raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, una delle condizioni di cui agli articoli 84, co. 4 o 91, co. 6 e 7 del D.Lgs. 159/2011 ricorra per un'impresa mandante o comunque diversa dall'impresa mandataria, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del predetto D.Lgs. 159/2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa o sostituita anteriormente alla stipulazione del Contratto Specifico ovvero entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del Prefetto.

Art. 48 (ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI)

1. A fronte della comunicazione scritta dell'appaltatore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, il DEC effettuati i necessari accertamenti in contraddittorio, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invia al RUP, che ne rilascia copia conforme all'Appaltatore.
2. Per il periodo intercorrente tra l'ultimazione dei servizi e l'approvazione del certificato di verifica di conformità e salve le maggiori responsabilità sancite all'articolo 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore è garante delle prestazioni eseguite.

Art. 49 (ATTIVITÀ DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE)

1. La documentazione progettuale verrà sottoposta all'attività di verifica ai sensi dell'articolo 26 del Codice dei Contratti.
2. Restano a carico dell'Appaltatore, senza nessun onere per l'amministrazione, tutte le modifiche che si renderanno necessarie per la conclusione positiva di tale verifica.
3. Le attività di verifica avranno luogo ai sensi dell'articolo 26, co. 6, del Codice dei Contratti, in contraddittorio con il progettista e saranno finalizzate all'accertamento:
 - a. della completezza della progettazione;
 - b. della coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
 - c. dell'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
 - d. dei presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
 - e. della minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
 - f. della possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
 - g. della sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
 - h. dell'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
 - i. della manutenibilità delle opere, ove richiesta.
4. L'Appaltatore prende atto ed accetta che il verificatore, in relazione al punto f) di cui al comma precedente, potrà valutare, al fine di individuare tutte le soluzioni operative di cantiere che possano consentire una riduzione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, se modificare in riduzione le tempistiche indicate nel cronoprogramma

allegato alla documentazione progettuale. A tal fine, l'Appaltatore si impegna sin da ora, qualora, a valle delle attività di verifica, il verificatore incaricato dovesse indicare alla Stazione Appaltante di dover procedere una riduzione delle tempistiche di esecuzione delle prestazioni, per come indicate nel cronoprogramma allegato alla documentazione progettuale oggetto di verifica, a procedere alla suddetta rimodulazione secondo le indicazioni del RUP e del verificatore.

Art. 50 (PIANO DI LAVORO. CONSUNTIVAZIONE DELLE ATTIVITA')

1. Qualora richiesto dalla Stazione appaltante, l'Appaltatore è tenuto a predisporre e consegnare al DEC e al RUP un proprio Piano di lavoro delle attività di rilievi e di indagini sul campo a supporto della progettazione, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare, per ogni attività, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento delle stesse alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dal RUP. L'approvazione fa salve palesi illogicità o indicazioni erranee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

Art. 51 (TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI)

1. Ai sensi dell'articolo 3, co. 1 e 7, della Legge 13 agosto 2010 , n. 136, l'Appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, devono comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., prima della stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche ad ogni successiva modificazione delle informazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione Appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi e per la richiesta di risoluzione del contratto.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto:
 - a) per pagamenti a favore dell'Appaltatore, o comunque di soggetti che eseguono prestazioni, forniscono beni o erogano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
 - b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
 - c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori rientranti tra le spese generali devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva all'esecuzione dell'appalto.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni pagamento effettuato con bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP dell'appalto.

5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della Legge 13 agosto 2010, n. 136:
 - a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, co. 9-bis, della citata Legge 13 agosto 2010, n. 136;
 - b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o al comma 3, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, di cui all'articolo 3 della citata Legge 13 agosto 2010, n. 136, ne danno immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
8. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 52 (DISCIPLINA ANTIMAFIA)

1. Ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per l'Appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento temporaneo tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile devono essere assolti dal consorzio e dai consorziati indicati per l'esecuzione.
2. La stipula del contratto specifico è subordinata al rilascio della informativa liberatoria provvisoria ai sensi dell'articolo 3, co. 2, del decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, co. 4, lett. a), b) e c), del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. La stipulazione avviene sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni.

Art. 53 (PROPRIETÀ DEL PROGETTO)

1. I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico del progetto rimarranno di titolarità esclusiva della Stazione Appaltante che potrà, quindi, disporre, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale.
2. La Stazione Appaltante potrà liberamente disporre degli elaborati di progetto anche modificandoli e/o facendoli eseguire a altro operatore economico, senza che il professionista appaltatore possa sollevare obiezioni, eccezioni o rivendicazioni di sorta.

Art. 54 (OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI)

1. Tutta la documentazione relativa o connessa a ciascun Progetto e tutte le informazioni inerenti, sono da considerarsi strettamente riservate e l'Appaltatore, incaricato della progettazione, non potrà darne comunicazione a terzi, per nessuna ragione, senza l'autorizzazione della Stazione appaltante o farne alcun uso proprio, a esclusione di quanto relativo all'esecuzione delle attività previste dal contratto, né in fase di contratto, né successivamente alla conclusione delle obbligazioni contrattuali.

2. L'Appaltatore è tenuto ad adottare tutti i provvedimenti per garantire che tale riservatezza sia rispettata da tutti i propri responsabili, preposti, dipendenti, collaboratori e consulenti di qualsiasi tipo.

Art. 55 (SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE)

1. Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a) le spese contrattuali comprendenti, nello specifico, le imposte di registro e di bollo, le spese per diritti di segreteria e di rogito, le spese di copia conforme del contratto e dei documenti tecnici, nonché le ulteriori spese che si rendessero eventualmente necessarie;
 - b) le spese di pubblicazione obbligatoria sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, e sui quotidiani, ove previste, ai sensi del D.M. 2 dicembre 2016;
 - c) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione delle prestazioni;
 - d) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla esecuzione dei servizi;
2. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore.
3. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui servizi e sulle forniture oggetto dell'appalto.
4. Il contratto specifico è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nelle presenti Condizioni Generali si intendono I.V.A. esclusa.

PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE

PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 54, 60 E 145 DEL D.LGS N. 50/2016, DA REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG2 – OG11) E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (E.22 – S.03 – IA.02 – IA.04) PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO SVILUPPO E COESIONE DEL MINISTERO DELLA CULTURA – FONDO SVILUPPO E COESIONE (FSC) DI CUI ALLE DELIBERE CIPESS N. 2/2021 E 7/2021.

LOTTO 3 NORD – SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 2 SERVIZI DI PROGETTAZIONE, DL, CSP/CSE – CIG: 9120656B6C

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile della Funzione “*Investimenti Pubblici*” dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. (di seguito, “*Invitalia*”);

PREMESSO CHE

- il Fondo per lo sviluppo e la coesione (di seguito, “*FSC*”), disciplinato dal D.Lgs. del 31 maggio 2011, n. 88, recante “*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*”, che ha così ridenominato il Fondo per le aree sottoutilizzate, è, congiuntamente ai Fondi strutturali europei, lo strumento finanziario principale attraverso cui vengono attuate le politiche per lo sviluppo della coesione economica, sociale e territoriale e la rimozione degli squilibri economici e sociali in attuazione dell'articolo 119, co. 5, della Costituzione italiana e dell'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- il FSC è finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese ed è destinato al finanziamento di progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi tra loro funzionalmente connessi;
- per il ciclo di programmazione 2014-2020, la dotazione del FSC è stata autorizzata dall'articolo 1, co. 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, (legge di stabilità 2014);
- nell’ambito del Piano Stralcio di cui all’articolo 1, co. 703, lettera d), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, (legge di stabilità 2015), è stato adottato il “*Piano Cultura e Turismo*”, inizialmente finanziato, mediante assegnazione diretta dei fondi già approvati, con delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (di seguito, “*CIPE*”) n. 3/2016, successivamente rifinanziato (“*Addendum al Piano stralcio Cultura e Turismo- integrazione interventi in Valle d'Aosta,*

- Friuli-Venezia Giulia e Piemonte*”), con delibera del CIPE n. 100/2017, e poi, formalmente approvato come Piano Operativo Cultura e Turismo, con la successiva delibera del CIPE n. 10/2018;
- la ripartizione delle risorse del FSC tra le "aree tematiche nazionali" è avvenuta con le delibere del CIPE n. 25/2016 (*“Individuazione aree tematiche nazionali e obiettivi strategici”*) e n. 26/2016 (*“Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse”*). Quest’ultima che ha fornito il quadro finanziario e programmatico complessivo del Fondo, aggiornato con i rifinanziamenti e gli atti di programmazione intervenuti fino a tale data, provvedendo, altresì, all'aggiornamento del riparto per aree tematiche della dotazione complessiva a tale data;
 - con successiva delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (di seguito, **“CIPESS”**) n. 7 del 29 aprile 2021 è stato approvato il Piano Sviluppo e Coesione del Ministero della Cultura (di seguito, **“PSC”**) allo scopo di unificare e semplificare le procedure, nonché di velocizzare la spesa;
 - l’attuazione del PSC è garantita dal Ministero della Cultura (di seguito, **“Autorità Responsabile”**), in attuazione dei compiti previsti dalla Delibera CIPESS n. 2 del 29 aprile 2021 e, per quanto non espressamente previsto, dai principi e dalle regole già vigenti per la programmazione FSC;
 - l’Autorità Responsabile agisce in base ai poteri e alle funzioni attribuite dalla citata Delibera CIPESS n. 2/2021 per l’attuazione degli interventi previsti dalla programmazione FSC 2014 – 2020 da realizzarsi entro il 31 dicembre 2025 (come da Delibera CIPE n. 26/2018);
 - con delibere CIPESS n. 8/2020 e n. 46/2020 sono state rimodulate, ai sensi dell'articolo 241 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le risorse del FSC già stanziare, al fine di consentirne l'utilizzo, in via eccezionale, per interventi connessi all’esigenza indifferibile ed urgente di fronteggiare l'emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente alla pandemia da Covid-19, in tal modo, rallentando l’attuazione degli interventi inizialmente finanziati a valere su quelle risorse;
 - l'utilizzo di risorse comunitarie per finanziare interventi emergenziali ha infatti reso necessario, nelle more della riassegnazione delle risorse rimborsate dall'Unione Europea, reperire fonti alternative di copertura per assicurare gli impegni già assunti relativi ad interventi sostituiti da quelli emergenziali. La copertura è stata assicurata attraverso la riprogrammazione delle risorse FSC, ovvero attraverso nuove assegnazioni di risorse FSC nei limiti delle disponibilità;

- il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti inizialmente fissato al 31 dicembre 2021 dall'articolo 44, co. 7, lett. b), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è stato da ultimo differito al 31 dicembre 2022 dall'articolo 11-*novies* del decreto - legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87;
- l'Autorità Responsabile, nell'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di impulso all'attuazione del PSC valutati gli esiti della rilevazione effettuata sullo stato di avanzamento degli interventi, ha deciso di avvalersi di Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., per l'individuazione di possibili misure attivabili per accelerare l'attuazione degli interventi afferenti al Piano, sulla base della Convenzione del 15 gennaio 2020 ancora in essere tra il Ministero della Cultura (già Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo ed Invitalia stessa;
- Invitalia, in considerazione della consistenza numerica degli interventi dislocati su tutto il territorio nazionale, della diversificazione tipologica dei medesimi e della eterogeneità delle prestazioni necessarie al completamento degli stessi, nonché, al fine di garantire il rispetto degli obblighi temporali stringenti, dovuti all'approssimarsi della scadenza del termine per l'assunzione dell'obbligazione giuridicamente vincolante del 31 dicembre 2022, pena la perdita dei finanziamenti europei, ha individuato nell'Accordo Quadro lo strumento più adeguato al raggiungimento degli obiettivi strategici stabiliti con il PSC;
- l'Autorità Responsabile ha inteso, pertanto, avvalersi di Invitalia quale Centrale di Committenza ai sensi del combinato disposto degli articoli 37 e 38, co. 1, del Codice dei Contratti affinché la stessa procedesse ad aggiudicare, per suo conto, uno o più Accordi Quadro che le Amministrazioni assegnatarie delle risorse a valere sul FSC, che avessero espresso intenzione in tal senso, (di seguito, "**Beneficiari**"), avrebbero potuto utilizzare per l'attuazione degli interventi previsti dalla programmazione FSC 2014 – 2020 di cui alla Delibera CIPE n. 26/2018;
- a tal fine, i singoli Beneficiari hanno pertanto sottoscritto con l'Autorità Responsabile uno specifico *addendum* all'accordo operativo (o disciplinare d'obbligo) con il quale sono tuttora disciplinate le modalità di attuazione degli interventi previsti dalla vigente programmazione FSC 2014-2020;

- l'Autorità Responsabile, a seguito delle adesioni ricevute dai Beneficiari, ha individuato un programma di interventi (di seguito "**Programma di Interventi**") per i quali adottare uno o più Accordi Quadro;
- che il summenzionato **Programma di Interventi** è finanziato con risorse a valere su Fondo Sviluppo e Coesione ciclo di programmazione 2014-2020 - Piano Sviluppo e Coesione del Ministero della Cultura – delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica n. 26/2018 e delibere del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile n. 2/2021 e 7/2021 per € 140.095.951,41, come meglio esplicitato nella determina a contrarre dell'Autorità Responsabile;

RILEVATA

- la necessità, per quanto suesposto, di procedere all'affidamento di:
 1. Lavori;
 2. Servizi di Progettazione; Direzione dei lavori; Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione; Attività di supporto alla progettazione (rilievi, indagini e prove di laboratorio);
 3. Servizi di Verifica della progettazione di cui all'articolo 26 del Codice dei Contratti;
 4. Servizi di Collaudo: tecnico-amministrativo, tecnico-funzionale, statico, ai sensi dell'articolo 102, del Codice dei Contratti;

relativi alla realizzazione del Programma di Interventi, mediante la "Procedura di gara aperta ai sensi degli artt. 54, 60 e 145 del D.Lgs. n. 50/2016, da realizzarsi mediante piattaforma telematica per la conclusione di accordi quadro con più operatori economici per l'affidamento di lavori (OG2 – OG11) e servizi di ingegneria e architettura (E.22 – S.03 – IA.02 – IA.04) per l'attuazione del Piano Sviluppo e Coesione del Ministero della Cultura – Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) di cui alle delibere CIPESS n. 2/2021 e 7/2021."

RICHIAMATI

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, "**Codice dei Contratti**");
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (di seguito, "**Regolamento**"), per quanto in vigore ed ove espressamente richiamato;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;

- il Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo del 22 agosto 2017, n. 154, recante: “Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”;
- il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, ed il successivo D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 (in seguito "**Decreto Semplificazioni**");
- la Delibera CIPESS n. 26 del 10 agosto 2018;
- la Delibera CIPESS n. 59 del 3 novembre 2021;
- la **Disposizione Organizzativa n. 7** del 15 maggio 2018 relativa alla nuova organizzazione dell'Area “Competitività, Infrastrutture e Territori”;
- la **Disposizione Organizzativa n. 10** del 5 dicembre 2018 che ha aggiornato la mission della funzione “Servizi Centrale di Committenza”;
- la **Procedura Organizzativa interna** “Gestione dei servizi di committenza” dell'8 marzo 2019;
- la **Disposizione Organizzativa n. 2** del 20 febbraio 2020 relativa alla definizione della nuova struttura organizzativa di Invitalia che ha ridefinito, tra le altre, l'Area “Competitività, Infrastrutture e Territori”, rinominata “Investimenti Pubblici”;
- la **Disposizione Organizzativa n. 4** del 4 maggio 2020 relativa alla definizione della nuova struttura organizzativa di Invitalia che ha ridefinito, tra le altre, l'Area Competitività Infrastrutture e Territori, rinominata Investimenti Pubblici;
- la **Disposizione Organizzativa n. 5** del 23 novembre 2020 relativa alla nuova organizzazione della funzione Servizi Centrale di Committenza;

PRESO ATTO

- della trasmissione, da parte dell'Autorità Responsabile, dell'atto di attivazione e della documentazione allegata del 16 febbraio 2022 prot.n. 41032, ricevuti da Invitalia in data 16 febbraio 2022;
- delle indicazioni pervenute con il su citato Atto di Attivazione, con il quale l'Autorità Responsabile ha chiesto il supporto di Invitalia nella sua funzione di Centrale di Committenza;
- dell'atto prot. n. SG|28/02/2022|DETERMINA 11 del 28 febbraio 2022, con cui il Dott. Nicola Macri è stato nominato Responsabile del Procedimento (di seguito, "**RP dell'Ente Aderente**");
- della determina di nomina quale RUP di Invitalia dell'Ing. Marco Iaconello prot.n. 41950 del 17 febbraio 2022;
- dell'accettazione, da parte di Invitalia, in data 18 febbraio 2022 prot. n. 43441, del suddetto atto di attivazione e della relativa documentazione;
- degli atti di gara, elaborati dal RUP di Invitalia, relativi alla procedura in oggetto e trasmessi al RP dell'Ente Aderente con mail del 24 febbraio 2022;

- della condivisione dei summenzionati atti di gara da parte del RP dell'Ente Aderente con mail del 24 febbraio 2022;
- della determina a contrarre dell'Ente Aderente prot. n. SG|28/02/2022|DETERMINA 11 del 28 febbraio 2022, prot. Invitalia n. 51158 del 28 febbraio 2022;
- della condivisione dei summenzionati atti di gara inviati dal RUP di Invitalia tramite e-mail al Responsabile "Servizi Centrale di Committenza", Avv. Alessandra Babighian, e al Responsabile "Appalti Pubblici", Ing. Salvatore Acampora e al Responsabile "Legale Appalti", Dott. Marco Lausi;
- dell'autorizzazione del Responsabile "Servizi Centrale di Committenza", sentito "Legale Appalti";

CONSIDERATO

- che la presente procedura aperta è divisa in 3 Lotti Geografici (LOTTO 1: SARDEGNA, LOTTO 2: CENTRO-SUD; LOTTO 3: NORD) a loro volta suddivisi in 4 Sub-lotti Prestazionali così di seguito ripartiti:
 - Sub-lotto Prestazionale 1: Lavori;
 - Sub-lotto Prestazionale 2: Servizi di Progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, Attività di supporto alla progettazione (rilievi, indagini e prove di laboratorio);
 - Sub-lotto Prestazionale 3: Servizi di Verifica della progettazione di cui all'articolo 26 del Codice dei Contratti;
 - Sub-lotto Prestazionale 4: Servizi di Collaudo: tecnico-amministrativo; tecnico-funzionale; statico, ai sensi dell'articolo 102 del Codice dei Contratti;
- che con riferimento a ciascuno dei sopra indicati Sub-lotti Prestazionali, l'Accordo Quadro verrà aggiudicato solo agli operatori economici collocatisi in posizione utile in graduatoria che saranno in possesso dei requisiti richiesti per la realizzazione degli Interventi oggetto della presente procedura (di seguito, "*Possibili Aggiudicatari*");
- che qualora il numero degli aggiudicatari di ciascun Sub-lotto Prestazionale non sia sufficiente a coprire tutte le Aree Territoriali, si procederà ad assegnare le Aree Territoriali rimaste scoperte (di seguito, "*Area Territoriale Scoperta*"), secondo la procedura descritta all'articolo 15 del Disciplinare Unico di gara;
- che i requisiti richiesti dalla legge di gara, al pari delle altre indicazioni per la partecipazione e l'aggiudicazione dei Sub-lotti Prestazionali, sono specificati nel Disciplinare Unico di gara, nei relativi Sub Disciplinari e nel Bando di Gara per tutti i 3 Lotti Geografici;
- che le operazioni di gara sono state svolte secondo il principio dell'inversione procedimentale ai sensi dell'art. 133, co. 8 del Codice di Contratti; pertanto, la Commissione giudicatrice relativa a ciascun Sub-lotto Prestazionale di ogni Lotto Geografico ha proceduto all'esame delle offerte tecniche e delle offerte economiche presentate dai concorrenti prima della verifica della documentazione amministrativa da parte del RUP, in qualità di Seggio monocratico;

- la Relazione di proposta di avvio del 1° marzo 2022 del RUP di Invitalia con prot. INVITALIA n. 52058;
- la Determina di avvio n. 33/2022 del 1° marzo 2022, prot. INVITALIA n. 52385;
- che il bando di gara è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 1° marzo 2022 e pubblicato sul n. 2022/S 045-113311 il 4 marzo 2022, e altresì pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 27 del 4 marzo 2022;

VISTO

- il termine di scadenza della presentazione delle offerte, fissato alle ore 16:00 del giorno 25 marzo 2022;
- il verbale di apertura delle buste amministrative dei partecipanti ai soli fini dell'estrazione dei nominativi per la formazione dell'elenco da inviare ai componenti della Commissione di gara per il rilascio delle dichiarazioni di insussistenza delle cause di conflitto di interessi, incompatibilità o inconferibilità (Verbale n. 1 del 25 marzo 2022);
- che le offerte presentate per il Sub-lotto Prestazionale 2 – Servizi di Progettazione, DL, CSP/CSE, Lotto 3 – Nord, sono state **n. 7**;
- la Determina di nomina della Commissione giudicatrice n. 62/2022 prot. n. 0085147 del 31 marzo 2022 per la valutazione, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, delle offerte, dal punto di vista tecnico (offerta tecnica) ed economico (offerta economica), pervenute dagli operatori economici, individuata nelle persone di seguito indicate:
 - Presidente: Ing. Marco Bucci;
 - Membro effettivo: Ing. Roberto Cimmino;
 - Membro Effettivo: Ing. Giordano Troiani;
 - Membro Supplente: Ing. Micaela Faieta;
 - Segretario: Ing. Daniela Palucci;
- la dichiarazione di non versare in una delle fattispecie di cui all'articolo 42 del Codice dei Contratti resa dalla Commissione giudicatrice e dal Segretario;
- i verbali delle operazioni di gara relativi alla fase tecnica: *i.* Verbale della seduta pubblica telematica di apertura delle offerte tecniche n. 2 del 4 aprile 2022; *ii.* Verbale della seduta riservata di valutazione delle offerte tecniche n. 3 dell'8 aprile 2022;
- i verbali delle operazioni di gara relativi alla fase economica: *i.* Verbale della seduta pubblica telematica n. 4 parte prima dell'8 aprile 2022; *ii.* Verbale della seduta pubblica telematica n. 4 parte seconda dell'8 aprile 2022;
- la messa a disposizione, in data 8 aprile 2022, nell'area "MESSAGGI" della Piattaforma Telematica, del verbale della seduta pubblica telematica n. 4 parte prima contenente l'esito della valutazione della Commissione giudicatrice in merito alle offerte tecniche;

- la graduatoria provvisoria degli operatori economici Possibili Aggiudicatari del presente Sub-lotto Prestazionale 2 – Servizi di Progettazione, DL, CSP/CSE, del Lotto Geografico 3 - Nord;
- la messa a disposizione, in data 8 aprile 2022, nell'area "MESSAGGI" della Piattaforma Telematica, del verbale della seduta pubblica telematica n. 4 parte seconda contenente la graduatoria provvisoria degli operatori economici Possibili Aggiudicatari del presente Sub-lotto Prestazionale 2 – Servizi di Progettazione, DL, CSP/CSE, del Lotto Geografico 3 – Nord;
- il verbale delle operazioni di gara relativo alla verifica delle dichiarazioni e dei documenti contenuti nella documentazione amministrativa: *i.* Verbale della seduta riservata n. 5 dell'8 aprile 2022;
- il verbale delle operazioni relativo all'assegnazione delle Aree Territoriali del Lotto Geografico 3 – Nord: *i.* Verbale di assegnazione Aree Territoriali n. 1 del 12 aprile 2022;

CONSIDERATO

- che, nel rispetto delle regole di assegnazione previste dall'articolo 15 del Disciplinare Unico di Gara, si è proceduto all'abbinamento delle Aree Territoriali di cui si compone il presente Lotto Geografico ai Possibili Aggiudicatari in possesso dei requisiti richiesti e delle qualificazioni adeguate a poter svolgere le prestazioni per un valore complessivo stimato corrispondente a quello dell'Area Territoriale da assegnare;
- che, secondo il procedimento di assegnazione previsto dalla legge di gara e sopra richiamato, i Possibili Aggiudicatari del presente Sub-Lotto Prestazionale risultano assegnatari delle Aree Territoriali riportate nella tabella che segue:

Tabella 1

ID	OPERATORE ECONOMICO	IMPORTO MINIMO COMPLESSIVO PER I SERVIZI DI PUNTA DICHIARATI	IMPORTO MINIMO COMPLESSIVO PER I SERVIZI DI PUNTA (0,40 DELL'IMPORTO LAVORI DELL'AREA TERRITORIALE) CONSIDERATO AI FINI DELL'ASSEGNAZIONE	AREA TERRITORIALE DI COMPETENZA	IMPORTO LAVORI DELL'AREA TERRITORIALE DI COMPETENZA
1	RT: EP&S S.C.A.R.L. - CONSORZIO STABILE (mandataria), GENOVESE & ASSOCIATI SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI S.R.L. (mandante), SI.ME.TE. S.R.L. (consorziata esecutrice indicata), PRODIM S.R.L. (consorziata esecutrice indicata), EL. S.R.L. ENGINEERING SERVICE (consorziata esecutrice indicata).	17.598.095,34 €	8.069.660,00 €	AREA TERRITORIALE - 1 - Milano	20.174.150,00 €

2	OPERATORE SINGOLO: RPA S.R.L.	15.232.952,01 €	349.000,00 €	AREA TERRITORIALE - 4 - Torino	872.500,00 €
---	-------------------------------	-----------------	--------------	--------------------------------------	--------------

PRESO ATTO

- della proposta di aggiudicazione prot. n. 0113913 del 3 maggio 2022 formulata dal RUP di Invitalia relativamente al Lotto Geografico 3 – Nord, Sub-lotto Prestazionale 2 – Servizi di Progettazione, DL, CSP/CSE, CIG: 9120656B6C in favore degli operatori economici riportati nella Tabella che segue:

Tabella 2

ID	AGGIUDICATARI	C.F./P.IVA
1	EP&S S.C.A.R.L. - CONSORZIO STABILE (mandataria)	11040080019
	GENOVESE & ASSOCIATI SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI S.R.L. (mandante)	07282110019
	SI.ME.TE. S.R.L. (consorzata esecutrice indicata)	05060100012
	PRODIM S.R.L. (consorzata esecutrice indicata)	02438300010
	EL. S.R.L. ENGINEERING SERVICE (consorzata esecutrice indicata)	04537800015
2	OPERATORE SINGOLO: RPA S.R.L.	02776790541

DETERMINA

- di approvare l'assegnazione delle Aree Territoriali di competenza, come riportato nella predetta Tabella 1, per il Lotto Geografico 3 – Nord, Sub-lotto Prestazionale 2 – Servizi di Progettazione, DL, CSP/CSE, CIG: 9120656B6C;
- di approvare la proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 33, co.1, del Codice dei Contratti relativa alla "PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 54, 60 E 145 DEL D.LGS N. 50/2016, DA REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG2 – OG11) E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (E.22 – S.03 – IA.02 – IA.04) PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO SVILUPPO E COESIONE DEL MINISTERO DELLA CULTURA – FONDO SVILUPPO E COESIONE (FSC) DI CUI ALLE DELIBERE CIPESS N. 2/2021 E 7/2021" per il Lotto Geografico 3 – Nord, Sub-lotto Prestazionale 2 – Servizi di Progettazione, DL, CSP/CSE, CIG: 9120656B6C in favore degli operatori economici riportati nella predetta Tabella 2:
- di aggiudicare, pertanto, il Lotto Geografico 3 – Nord, Sub-lotto Prestazionale 2 – Servizi di Progettazione, DL, CSP/CSE, CIG: 9120656B6C in favore degli operatori economici indicati nella Tabella 3 con il rispettivo ribasso percentuale offerto:

Tabella 3

ID	AGGIUDICATARI	C.F./P.IVA	RIBASSO UNICO PERCENTUALE
1	EP&S S.C.A.R.L. - CONSORZIO STABILE (mandataria)	11040080019	47,50000%
	GENOVESE & ASSOCIATI SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI S.R.L. (mandante)	07282110019	
	SI.ME.TE. S.R.L. (consorzata esecutrice indicata)	05060100012	
	PRODIM S.R.L. (consorzata esecutrice indicata)	02438300010	
	EL. S.R.L. ENGINEERING SERVICE (consorzata esecutrice indicata)	04537800015	
2	OPERATORE SINGOLO: RPA S.R.L.	02776790541	7,00000%

- che si dia avvio alle verifiche del possesso, da parte degli operatori economici dei requisiti prescritti *ex lege* e dalla *lex specialis* ai fini della partecipazione alla procedura di gara;
- che si provveda ai sensi e per gli effetti degli articoli 29 e 76, co. 5, del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 3, co. 4, della L. 7 agosto 1990, n. 241, si precisa che il presente provvedimento può essere impugnato dinanzi al T.A.R. territorialmente competente entro il termine di 30 giorni dalla sua conoscenza ai sensi degli articoli 119, co. 1, e 120, co. 5, del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Marco Iaconello

Documento sottoscritto con firma digitale da MARCO IACONELLO ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

INVITALIA - Responsabile Investimenti Pubblici
Giovanni Portaluri

Documento sottoscritto con firma digitale da GIOVANNI PORTALURI ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.